

LXXIV.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedo — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari — Discorsi dei Senatori Imbriani e Scacchi, cui risponde il Ministro — Replica dei Senatori Imbriani e Scacchi — Dichiarazioni del Senatore Cannizzaro, Relatore, intorno ad una petizione di 1500 studenti della Università di Napoli — Considerazioni del Senatore Amari, prof. — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Spiegazione data dal Relatore al Senatore Scacchi sull'art. 4 — Schiarimenti chiesti dal Senatore De Gori all'art. 4, fornito dal Relatore — Emendamento allo stesso articolo del Senatore De Gori, non accettato dal Ministro — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6, ultimo del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità — Dichiarazioni del Senatore De Filippo, Relatore, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione per articoli del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Mozione del Senatore Chiesi, approvata — Approvazione per articoli del progetto di legge: Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa — Risultato della votazione dei progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro d'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 159. — Parecchi studenti delle diverse Facoltà nell'Università di Napoli, in numero di 1500 circa, fanno istanza perchè sia dal Senato respinto il progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati per disposizioni intorno alle tasse e al sistema degli esami universitari.

(*Petizione presentata dal Senatore Imbriani.*)

L'onorevole Senatore Araldi-Erizzo domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge: Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.

È aperta la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io sento la necessità di specialmente invocare la benevolenza del Senato nella questione che mi apparecchio a

trattare, perciocchè alla ordinaria disadornanza della mia parola oggi si aggiungerà l'aridità della materia. Sarò obbligato di parlare tecnicamente in materia di metodi, di disciplina e di organismo di scuola. Eppure m'incuora l'importanza suprema del subbietto, trattandosi appunto di scuole, e segnatamente di scuola universitaria ch'è il complemento dell'educazione scientifica del paese. Chi ama l'Italia, e nessuno è tra voi che non l'ami, sa che l'avvenire suo sta tutto negli studi e nelle armi. Il culto del pensiero nazionale e quello della forza nazionale, la scuola e l'esercito, sono le condizioni prime e le prime necessità da adempiere seriamente per la prosperità della patria nostra. È mestieri che la forza delle armi sia posta ai servigi del pensiero adulto della nazione. La scuola ha la precedenza: ecco il suo momento logico e patriottico nella costituzione della nazione. Istruiamo, educhiamo virilmente la gioventù, e fondiamo sopra solide costruzioni la libertà d'Italia. Da questo lato una questione di scuola assume la dignità di una questione sociale e politica. E da siffatte considerazioni io traggio buon argomento di fidare nell'indulgenza vostra, o Signori.

Richiamare in vigore un vecchio istituto dell'Università napoletana, rimettere la matricolazione degli studiosi in quel nobilissimo Ateneo, da pochi anni dismessa per l'art. 5 della legge del 1862, non poteva non riescire accetto ai professori che amano veramente gli studenti, agli studenti che veramente intendono al loro avvenire scientifico.

Costante è stato il desiderio delle Facoltà napoletane, perchè il vecchio istituto si richiamasse a vita, e per tal forma si distinguesse l'ordine degli studenti costituito in faccia agli insegnanti e l'ordine degli insegnanti in faccia agli studenti, con diritti e doveri vicendevoli, gravi del pari, del pari reverendi. Lo studente debb'essere distinto dall'estraneo all'Università, perchè intende ad uno speciale fine scientifico; e per raggiungerlo gagliardamente e pienamente ha una serie di doveri a compiere. Chi meglio ravvisa, determina e compie siffatti doveri di scuola, è l'uomo più libero, se la libertà ottima umana sta nell'adempimento del dovere umano secondo le varie condizioni della vita per cui l'uomo passa e secondo i varî fini che egli si propone di compiere. Codesto, non al-

tro è il fondamento razionale e il razional fine della matricolazione universitaria. E Napoli l'aveva fino al 1860; e la nuova legge organica del 1861, a mia proposta sancita nel tempo de' pieni poteri, la manteneva spogliata di tutto quello che potesse contenere di vessatorio, indotto dall'indole del dispotismo distrutto ed estraneo al suo semplice e puro concetto razionale. Ma l'articolo 5 della legge del 1862 interruppe siffatto corso di cose; e movendo da ragioni alquanto remote, comunque per un certo rispetto commendevoli, creò un privilegio di franchigia di matricolazione per l'Ateneo napoletano, non tenendo conto del danno che derivava al buon organismo dall'intermissione del registro di matricola, fonte di tutela scolastica dello studente e sana prevenzione contra i possibili arbitrî della scuola, e garanzia della libertà dello studente, anche considerata dal lato della scelta sua per l'insegnante pubblico o privato che intenda seguire.

Codesta maniera di matricolazione, e non altra, fu sempre reputata necessaria e sempre invocata dalle Facoltà napoletane. Nè gli studenti, nè i professori potevano dissentire dalla bontà intrinseca di tale istituto.

Ma la proposta dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione parlava d'*iscrizione*, e della *iscrizione* quale avea vigore nelle Università italiane, da estendersi alla Università napoletana. Ora, siffatta iscrizione, così com'è scritta e praticata, porta seco alcune concomitanze, che sembravano o inutili e supervacanee, o impossibili ad eseguire, o da ultimo nocive, e turbavano il concetto razionale e puro della matricolazione, e ne scemavano l'efficacia del provvedimento. Nè la discussione fatta nella Camera elettiva sgombrò i dubbî, dopo una Relazione che avea in parte modificato la proposta ministeriale, nè li scemò. E dopo una lotta politica e non tecnica, la quistione rimase più avvulpata; e a darle un carattere più fosco e meno rispondente al concetto razionale organico in siffatta materia fu presentato *ex improvviso* e votato un articolo che includeva l'adozione di capitoli interi della legge Casati del 1859 sulla pubblica istruzione. Dietro l'adozione pura e semplice di siffatta parte addizionale, non discussa e votata d'assalto, molto dippiù parve turbato il concetto semplice organico della matricolazione: ed allora provammo il bisogno di

aver delle spiegazioni, perciocchè parecchi eravamo disposti a votar contro lo schema passato al Senato, ove non avessero luogo alcune modificazioni o si fossero autorevolmente fatte serie dichiarazioni da chi ne aveva il debito, intorno al genuino concetto della iscrizione che s'intendeva realizzare, spoglio di ogni ingombro irrazionale e vessatorio.

E qui mi corre l'obbligo di dichiarare al Senato, ch'ebbi l'onore di essere udito ieri dalla sua Commissione, di essere udito dal signor Ministro; e presso l'una e l'altro trovai oltre la cortesia, ch'è natura in quei valentuomini, una tale benignità nel far buon viso alle mie rimostranze, che io dovetti indurne ch'essi intendevano l'iscrizione nel suo valore intrinseco e genuino, spoglia d'ogni idea accessoria che potesse turbarne la schiettezza del concetto. Insomma a me fu avviso riconoscere che, tranne il nome, il signor Ministro non intendeva che richiamare in vigore la matricolazione, e far questa comune a tutte le Università italiane, senza nessun diritto privilegiare per alcuna. Oggi adunque mi rimane breve compito innanzi a voi, onorevoli colleghi, e me ne espedirò agevolmente, aspettando dall'egregio Ministro quelle dichiarazioni, le quali fatte da lui assumono autorità solenne, segnatamente se fatte davanti a questo alto consesso. Codeste dichiarazioni, accompagnando la legge, ne segnano i confini e gl'intenti, e determinano sovraneamente il suo contenuto, oltre del quale e fuori del quale non è lecito vagare. Si sarà a tal modo saputa non solo la lettera della nuova legge, ma eziandio la sua *vis ac potestas*. Chi allora eseguendola potrà snaturarla?

L'iscrizione Casati adunque soffre di tre appunti e trae seco tre concomitanze, che l'organismo moderno non patisce e che debbono essere eliminate: 1. l'esame d'iscrizione; 2. il cattivo ordinamento della *chiamata* od *appello* per accertare la frequentazione dei discenti; 3. una tendenza a restringere troppo il privato insegnamento fuori il recinto o dentro il recinto universitario, insegnamento da promuovere anzi o almeno da rispettare nella sua manifestazione, sia perchè porge più largo campo alla attività insegnativa razionale, sia perchè è acuto stimolo all'insegnamento ufficiale, aprendo con esso una nobile e proficua gara, sia infine perchè da questa gara e lotta intellettuale de-

riva un gran bene e la studentesca si giova del meglio che si manifesta.

E dapprima, a che può servire l'esame di ammissione o d'iscrizione dopo le prove dello insegnamento secondario compiuto, attestato dalla *licenza liceale*, di cui i giovani debbono andar forniti per essere ammessi ai corsi universitari? Sappiamo tutti che il Ministero si è occupato e si occupa di scartar degli studî liceali *il troppo ed il vano*, ch'è in buon dato. Si occupa a meglio stabilire le norme di una coltura generale che debba esser preparazione razionale ed opportuna per gli studî superiori scientifici e per l'esercizio professionale, prescindendo da tutto quello che estendendo la superficie degli studî secondari li fa mancare di profondità; la superficie troppo larga degli studî liceali toglie loro il fondamento migliore di siffatti studî preparatori, là profondità.

La cultura generale è la vera ed indispensabile educatrice delle menti, ed è determinata razionalmente, e tende a svolgere le forze intellettuali ed a fare che si abituino a pensare esattamente ed a manifestare esattamente le cose pensate. Intelletti logici ed espressione corretta, ecco la degna e precipua occupazione del liceo, ecco la opportuna preparazione per ogni scienza. Debbono i liceali saper poco, ma saperlo esattamente, debbono correttamente manifestarlo.

Così fortificati d'intelletto e di forma esteriore del pensiero, avranno ricevuto quella cultura generale, comune ed opportuna per qualunque nozione scientifica ulteriore, che appariranno in Università.

Su questo fondamento si costruisce saldamente l'edificio scientifico; a chi sa pensare esattamente e rettamente esprimersi, torna agevole il cammino ulteriore ed arduo della scienza. Ma se (come oggi usa malauguratamente di fare) si estende il programma degli studî secondari, usurpando sull'insegnamento più alto e distraendo le forze dell'intelletto giovanile, voi impedirete la cultura generale e nulla farete seriamente studiare della parte superiore e scientifica, per cui le menti non sono debitamente preparate. L'è lavoro intempestivo e vano.

In questo lavoro apparente di sapere si disgustano e si affogano gl'intelletti migliori: e si affogano ne' mocci, permettetemi la sconcia,

ma fotografica frase. A questo spettacolo, la bile dei buoni Italiani si commove, ed è generosa e patriottica bile: *difficile est satyram non scribere*, direbbe il satiro di Aquino. Ma voi che oggi moderate la pubblica istruzione, cesserete tanta infamia e tanto danno. Non si porta un nome universalmente ammirato, senza sentirsi stretto da gravi doveri e senza correre una potente responsabilità. E voi certamente provvederete, signor Ministro, a che le licenze liceali attestino quel che debbono attestare: ogni lusso di scienze in esse è vera povertà, è vera miseria e perdizione d'ingegni.

E dopo le prove liceali presenti e future, si esigerà un altro esame dal Governo per essere ammesso nell'Università? Un altro inutile esame dopo i molti precedenti ed in prospettiva degli infiniti esami speciali futuri? Risparmiate, in nome di Dio, le energie mentali e le alacrità dei giovani e serbatele integre e robuste per fini ulteriori e migliori. Dunque per essere matricolati od iscritti, basterà la licenza liceale. E se è cattivo ed insufficiente l'esame liceale, migliorate quello, e non ponete oltre quello un altro esame, sperando senza fondamento logico che sia migliore: uno e buono, non due esami e cattivi.

Ma passiamo oltre. Si vuole accertare la frequenza dei giovani alle scuole, e si sceglie il peggiore dei modi ed ormai screditato, ma che vige tuttora nei regolamenti delle Università italiane, tranne in Napoli. La *chiama*, o Signori, questa *numerazione del bestiame*, è indegna dei professori, indegna degli studenti: in un numeroso uditorio torna poi impossibile. È tempo perduto tolto alle scuole. È inganno vicendevole di professori e studenti, perciocchè chi impedirà fra tanta gente che l'uno risponda in vece di uno o più assenti? Chi impedirà che molti dopo risposto dispariscano dalla scuola?

Al professore debb'essere lasciato il carico dell'accertamento di frequenza; egli lo può in mille guise e tutte oneste eseguire; egli ha le conferenze, egli ha i dubbî di scuola a risolvere, egli ha i premi interni di scuola a conferire ai più degni; egli è richiesto dai giovani spesse volte di certificati di assistenza, e codesti giovani sono interessati a mostrarsi assidui. E poi, e poi? l'accertamento migliore e sicuro della frequenza dell'alunno è la eccel-

lenza del professore che lo ammaestra. La cattedra dell'ottimo insegnante è sempre frequentata; non vi ha se non il cattivo, o negligente insegnante che vede la sua cattedra deserta; ed è ben a dritto: e questo deserto è monito al Ministro per discernere il valente e morale dall'imperito ed immorale professore, e per provvedere.

Quando l'accertamento è rimesso al professore, sappia egli che può farlo, a patto che faccia il suo dovere insegnando bene e dando le lezioni prescritte. Senta l'orgoglio degli onesti e valenti professori nel vedere frequentata e riboccante la sua aula di giovani, senza l'inciviltà e la mala creanza della chiama. Il deserto non si forma che intorno al professore ignorante o non curante; e questo sfregio gli è dovuto; gli è il marchio del mal locato ufficio. Il Ministro allora verifichi, e provveda, e presto.

Io rammento un caso avvenuto in tempo della dominazione borbonica nella vile riazione dopo il 1849. Una donna notissima di Napoli, in quella turpissima epoca, avea promosso ed ottenuto delle petizioni al Re (qual Re! Ferdinando II!) per la revoca dello Statuto, e le avea al re presentate, e ne avea conseguito, premio al turpissimo atto, una cattedra per suo marito di Codice civile nell'università: l'azione turpe e malvagia era allora il criterio per la provvista delle cattedre. Finchè in quell'Università l'appello degli studenti fu in vigore, lo pseudo-professore ebbe uditorio; altrimenti i poveri giovani non sarebbero, senza l'assistenza per appello, stati ammessi agli esami. Ma sull'insistenza del Nicolini (se non vado errato) e d'altri pochi a cui ripugnava la pratica pessima dell'appello, il governo borbonico l'abolì: fu atto sano e casuale di governo, insano. Ma lo pseudo-professore, cessato l'obbligo dell'appello, vide farsi il deserto intorno alla sua cattedra, perciocchè i giovani non obbligati si affrancarono dalla inutile pena di sentirlo. Temette allora di perdere la cattedra, chiarendosi la sua nullità; ebbe ricorso al re, che per i meriti delle moglie reazionaria rimise tosto in vigore l'appello. Questo provvedimento salvò il menno professore, ma contristò di nuovo i suoi uditori, tenuti nel domicilio coatto della sua scuola (*Ilarità*). Ciò che spiacque anche al Borbone in un suo lucido intervallo,

non debbe piacere di fermo ad un Ministro del Regno d'Italia!

E da ultimo, non spegnete l'insegnamento privato in Napoli, che ha splendide e storiche tradizioni, e che in tempi miserrimi venne rappresentato nelle discipline giuridiche da Giovanni Manno, da Giuseppe Pisanelli, da Domenico Capitelli, presidente della Camera Napolitana del 1848, e sopra ogni altro da quel Roberto Savarese, alto intelletto di cui Napoli piange amaramente la perdita recente, perciocchè è perdita senza conforto di sostituzione, senza speranza di successione. Chi oserebbe nel campo giuridico, tra' presenti, aspirare a colmare il voto prodotto dalla sua morte? Questo insegnamento privato, tollerato di fatto perchè mal visto o sprezzato dal Governo, salvava in secoli tristissimi un avanzo di civiltà fra noi napolitani, e compensava in parte l'inefficacia dell'insegnamento superiore ufficiale contaminato dal favore e dalla paura.

Ciò che Napoli ha serbato di sapere e di civiltà è dovuto tutto al privato insegnamento. E l'onorevole Ministro, che confessò in altro tempo di non aver mai seguito l'Università napolitana, è documento splendido di quello che i buoni ingegni potevano conseguire mediante l'opera unica de' privati docenti. Oggi codesto insegnamento privato fuori del recinto universitario, dove ha un altro fine e non meno degno a compiere, debbe meritare tutta l'attenzione di un governo civile. È mestieri che non si uccida coi provvedimenti ufficiali, che non se ne riduca l'attività, l'energia, il concorso per la diffusione della scienza. Non è guari, dicemmo che il professore ufficiale anche degno *quandoque dormitat*: lo tenga desto il buono insegnamento privato e gareggi con lui; questa gara non sarà senza una grande utilità pe' giovani studenti, pei professori ufficiali, pei privati docenti che si eserciteranno nelle sante ed incontaminate lotte scientifiche ed agevoleranno con l'attrito delle menti la via alle difficoltà presenti della nazione, non meno che matureranno le aspettate sorti che alle degne nazioni promettono i destini.

Ricordatevi, signor Ministro, dell'insegnamento superiore fuori Università, e proteggerlo sotto alcune condizioni e garanzie razionali; fate che siffatte garanzie rimangano accertate da' pareri tecnici delle Facoltà univer-

sitarie. Non richiedete troppe garanzie e pareri, perchè le *troppe garanzie* e le *nulle garanzie* sono del pari viziose.

Lasciate aperto a voi stesso il campo di correggere un possibile errore delle Facoltà, a voi responsabile, e non ad altri che senza responsabilità rappresentano il parassitismo nell'ordine educativo. E pel valore de' privati docenti fuori Università rimettetevene soprattutto al criterio de' padri di famiglia, all'interesse dei giovani, alla fama generale diffusa sul luogo. I cattivi privati docenti chiuderanno scuola; reggeranno i soli buoni. Della merce dell'intelletto si assegna facilmente il valore e si determina sul libero mercato, come della più nobile delle merci; ma come d'ogni altra merce. Nessuno vuol pagare il suo per aver roba cattiva; nessun discepolo, nessun padre di famiglia vorrà dispendiarsi per disimparare o per non imparare.

E qui rammenterò di nuovo Domenico Capitelli, privatissimo docente di diritto sotto i Borboni; frequentatissima era la sua scuola, perchè vi suonava la parola di un valente uomo. La polizia sospettosa gliela chiuse. Gli successe a dettar la lezione stessa un volgarissimo uomo, sperando di succedere ne' diritti del Capitelli salendo la medesima cattedra, nella medesima sala. Gli studenti lo sentirono, se ne allontanarono, e gli chiusero di *motu proprio* la cattedra, come la polizia l'avea chiusa al suo predecessore. La merce era guasta, e putiva!

L'interesse individuale e la libertà del mercato dà il giusto prezzo alle merci. I cattivi professori son destinati a morir di fame: ciò che giova alla gioventù, non mi accorerà mai. Cesserà con la libertà l'invasione dei guastamestieri e dei farabutti.

Ma se volete veramente con efficacia prevenire ogni danno che potesse derivare alla gioventù dal cattivo o mediocre insegnamento privato, procacciate che il pubblico ed ufficiale sia ottimo. Allora questo non temerà concorso di alcuno e le sorti intellettuali dei giovani saranno assicurate. Provvedete! è in mano vostra il farlo. *Hoc opus, hic labor*.

Dirò da ultimo brevemente delle tasse: so donde avviene questo aumento comunque lieve di tasse.

Avete molti esami universitari, avete molte

propine a pagare agli esaminatori a cui son dovute. L'è mestieri di trovar modo da provvedere con nuove entrate.

Ma, e perchè non sentite le Facoltà, che da lung' ora invocano, e giustamente invocano, l'abolizione dei programmi e delle tesi, l'abolizione degli esami speciali sostituendovi la collazione di tre soli e solenni gradi accademici; o almeno la riduzione a pochi degli esami speciali?

Questo provvedimento, di cui ciascuno sente il bisogno urgente, procaccerebbe una grandissima economia di propine, e renderebbe a un tempo stesso serie le prove de' pochi esami che offrirebbero il criterio schietto del profitto dei giovani. Sarebbe una immensa riforma ed una immensa economia, vantaggio morale e materiale! Osatelo voi, signor Ministro, che mostrate di aver la virtù rara dell'audacia del bene.

Togliete la vergogna dei *ripetitori* e *preparatori* di tesi che sono perdizione dei giovani e disonore della scienza, come della morale. La scienza *polverizzata* nella tesi perde la sua prima qualità sintetica della coordinazione e del suo complesso e della sua unità; gli è un bello edificio disfatto. Il programma del professore debb'essere abbandonato alla sua coscienza, se è degno professore, e lo ravviserete nei suoi frutti, nei giovani ammaestrati convenevolmente, come debbe risultare da pochi esami seriamente dati. Io non aggiungo in cosa chiarissima, ed ormai consentita dall'universale, altre parole. Mi parrebbe di dubitare di aver provato; mi parrebbe fare torto alla gravità del consesso fra cui oggi suonano le mie parole, e della cui benevolenza sento il debito di non abusare.

Chiuderò il mio dire manifestando il pensiero che a voler razionalmente costituire e indur la disciplina della studentesca, è mestieri che si osservi prima la disciplina da' professori. È mestieri che la disciplina cominci dall'alto. Non basta esser capace professore, è mestieri esser diligente professore. Il giovane non abbandonerà mai il professore capace e diligente. Il Ministro li conosce da' rapporti trimestrali degli onesti rettori, e provveda. Gran danno deriva a' giovani dal dovere di deputati a cui son chiamati molti professori: il giovane rimane privo d'insegnamento in molti periodi dell'anno scolastico: l'insegnamento disconti-

nuo e saltuario obbliga il giovane a rivolgersi ad altri con difficoltà e scapito, o a cader in isciopero. È mestieri trovar un modo di conciliare il doppio dovere; è mestieri che il giovane abbia la continuità delle lezioni in un sostituto. A molti giovani che si lamentavano dell'assenza del professore, sono stato condannato, io rettore, a dare una risposta poco giusta ad una giusta domanda: è brutto aver torto innanzi a' giovani. Ciò tutto genera o pone i germi dell'indisciplina peggiore, perchè viene dall'alto donde dovrebbe derivare l'esempio del dovere adempiuto. E qui ad onor del vero debbo aggiungere che qualche professore ha saputo conciliare il doppio dovere: se si può, perchè non si vuole da tutti? Ci ha professore, signor Ministro, che da 6 anni non ha dato nessuna lezione; ma ciò non ha impedito a suo riguardo il benefico corso della contabilità. Ha rotto con la scuola, non con la ragioneria. Ciò vuol dire, come ho fatto notare nelle mie relazioni trimestrali, o che il professore è inutile o che inutile è la cattedra: e per avventura nel caso da me indicato ci ha cumulo d'inutilità. (*ilarità*)

Provveda pure, signor Ministro, che non si diano ispezioni od altri incarichi ai professori universitari nel tempo delle loro lezioni: ci sono in ogni caso le vacanze che possono impiegarsi in simili uffici lucrosi ed estranei agli obblighi universitari. A questo modo un professore Deputato, tra il dovere del Parlamento e l'esecuzione dell'incarico ricevuto, consuma quasi tutto l'anno scolastico. Non è codesto un modo solenne d'inserire l'indisciplina nello studente e di perdere ogni autorità sull'animo suo?

Le due discipline sono dunque logicamente ed organicamente inseparabili. E l'efficacia direttiva della superiore è il fondamento primo della inferiore.

Dirò ancora (e credo mio debito il non tacerlo), che il reclamo degli studenti presentato al Senato e passato alla Commissione, non essendo determinato, si risolve in un voto di giustizia che ha un contenuto logico. A me è paruto che siffatto contenuto trovasse il suo riscontro nelle osservazioni da me fatte. Se mi appongo, il Senato le accoglierà: e se il signor Ministro le reputerà esatte; egli le satisfarà. (*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. Io mi proponeva di esporre i motivi del mio voto contrario al progetto di legge che è ora in discussione, compito per me ingratisimo perchè era convinto di dover urtare l'opinione della maggioranza, e di più che avrei perduto il tempo inutilmente. Fortunatamente l'esempio del collega Imbriani mi mette sulla strada della moderazione, ed io seguo assai volentieri il suo esempio. Prendo i due temi ch'egli ha creduto di dover soprattutto appoggiare: che gli esami siano pochi, e che siano seri, perchè se non sono pochi non potrebbero esser seri. Accetto pure, e spero siasi ottenuto, che l'esame di ammissione sia abolito. Ritengo altresì, come disse l'onorevole Senatore Imbriani, che non si debba fare l'appello di coloro che assistono alle cattedre universitarie; e potrei dimostrarvi che quest'appello, che si faceva prima del 1860, è inutile nell'Università di Napoli, e sarebbe impossibile lo attuarlo.

Ma, ritorno ai due temi: esami pochi, e seri. Se questo mi si concedesse, darei il mio voto a questa legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Allora lo darà.

Senatore SCACCHI. Ma io non so se con questa legge si possano ottenere esami pochi e seri.

Trovo, a ragion d'esempio, nell'art. 3. che il numero degli esami, ed il modo di darli sarà determinato con un Decreto Reale udito il parere del Consiglio superiore. Intanto sempre si è declamato contro questi esami le cui materie sono sminuzzate. Un Ministro si è succeduto all'altro, e ciascuno ha portato la mano su quello che era stato fatto dal predecessore, moltiplicando gli esami. Non sono due anni ancora che in quest'Aula ho declamato contro l'esame di lingua greca negli esami liceali e ginnasiali e contro l'esame di lingua latina troppo rigoroso; e che cosa vedete succedere? Dietro questi miei reclami si è aggiunto un esame novello, l'esame di poesia; a chi non sappia scrivere un madrigale, un elogio, è chiusa la strada per essere avvocato, per essere medico, per essere architetto, per essere naturalista: come posso sperare che gli esami si vengano fare meno numerosi?

Passo innanzi, è leggo l'art. 4:

Art. 4.

« Gli esami saranno pubblici, ed avranno luogo per ciascun candidato.

« Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati doctenti.»

Veramente questo articolo io lo trovo nella legge del 1859, lo trovo perfettamente copiato nella legge napoletana del 1861.

Se permettete, io leggerò quest'articolo come è espresso in questa legge.

« Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del professore, o di uno dei professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri membri, l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra Facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo accademico ed a preferenza fra i privati insegnanti. »

Ora non trovo differenza essenziale del come è concepita la nuova legge e quest'articolo, se non che mentre con l'antica legge si permette che un solo degli insegnanti privati possa appartenere alla Commissione esaminatrice, la nuova legge dice: uno o due membri scelti fuori del Corpo accademico, ed a preferenza fra gli insegnanti privati.

E credete, Signori, che introducendo due insegnanti privati nelle Commissioni esaminatrici, in luogo di uno, si renderanno gli esami più seri? I privati insegnanti sono uomini; e gli uomini noi li dobbiamo prendere tali quali sono, e non quali dovrebbero essere.

Un privato insegnante, il quale è pagato dal suo studente, quando lo deve esaminare, voglia o non voglia, deve avere desiderio d'approvarlo.

E per quanto il signor Ministro si elevi con l'ingegno sopra tutta la scolaresca, deve persuadersi che di altrettanto è avanzato dagli studenti in fatto di piccole malizie. Io conosco gli studenti napoletani, e parlo di questi; essi sanno benissimo quale è l'insegnante privato che nella Commissione esaminatrice sa meglio degli altri far valere il suo voto; ed è a questo che accorrono. E se questo insegnante voi lo chia-

mate nella Commissione esaminatrice, come potete rendere serio l'esame?

Se mi permette il Senato, narrerò un esempio dell'impegno che si ha a rendere seri gli esami, avvenuto, non sotto il presente Ministro, ma sotto i passati, i quali anche hanno detto di volere buoni esami.

Nelle provincie napolitane vi sono delle scuole universitarie aggregate a tre licei; vi è questo privilegio. Queste scuole universitarie avevano anche il dritto di esaminare in alcune materie, e, se mal non ricordo, erano gli esami di farmacia e gli esami di notariato; ma gli scritti dei candidati erano giudicati dall'Università di Napoli. Giungevano il più delle volte dei temi svolti magnificamente tanto da sembrar svolti da professori.

Con tutto ciò era evidente che lo studente non intendeva ciò che scriveva, perchè erano d'ordinario sbagliati i termini tecnici della scienza. E così, ad esempio, in un eccellente scritto di botanica, si trovava *pestello* in luogo di *pistillo*. (*ilarità.*)

Così ancora avveniva che per le preparazioni farmaceutiche, talvolta venivano alla Facoltà dell'Università di Napoli gran copia di magnifici cristalli di cianuro, di mercurio, come si possono ottenere nelle grandi fabbriche, con più giorni di riposo; e però era evidente che il saggio spedito era una frode, essendo impossibile che simili cristalli si potessero ottenere in una preparazione fatta in piccolo e in breve tempo.

Ebbene, noi facevamo delle rimostranze al rettore, perchè le trasmettesse al Ministro; e non una, non due, ma le più volte furono fatte queste rimostranze.

La Facoltà non ebbe mai alcuna risposta ai suoi reclami, o, per dire in altri termini, ebbe una risposta col fatto, e nel tempo stesso una dura lezione contro la sua petulanza. Immaginate, se è possibile, il partito che piacque al Ministro adottare. Il Ministro ordinò che gli esami non fossero più giudicati dai professori di Napoli, ma dalle medesime scuole aggregate ai licei.

Ora, io vi domando se questa è la strada per poter rendere seri gli esami. E che cosa è rimasto all'Università di Napoli? È rimasto al rettore dell'Università l'umiliazione di firmare i diplomi, i quali sono dati in conseguenza di

questi esami, approvati da una corporazione di stranieri a quest'Università, da una corporazione che ha dato quest'esempio d'inesattezza, non voglio dire di falsità.

Ora, se vogliamo fare degli esami seri; io vi dico che volentieri accetto tale partito; ma ripeto, che non trovo che questi esami, che i provvedimenti contenuti in questo progetto di legge siano seri.

Il signor Ministro domanda la facoltà di disporre del numero degli esami. Noi abbiamo avuto un altro progetto di legge, non è gran tempo, nel quale per lo meno si diceva: gli esami speciali non possono essere più che tre o quattro.

Almeno si sapeva che cosa si approvava con quell'articolo; ma approvando il terzo articolo della presente legge non sapete cosa approvate.

Convengo coll'onorevole mio collega Imbriani che una volta che vi siete fitto in mente di fare gli esami seri non avete bisogno di imporre nuove tasse perchè siano pagate ai professori che intervengono nella Commissione esaminatrice. Le Commissioni saranno ridotte a meno di un terzo o ad un quarto.

Per gli esami dei farmacisti, a ragione di esempio, trovo nell'ultimo regolamento una disposizione per gli esami generali che io non saprei immaginare la migliore, in guisa che uno il quale sostiene mediocrementemente bene gli esami generali che si richiedono pei farmacisti può essere dichiarato buon farmacista.

Vi sono poi sei esami speciali. A che servono questi esami speciali? Non servono a nulla. Quindi aboliteli. Nè voglio entrare in altri particolari; questi esami si potrebbero abolire, o, se non abolire, si potrebbero cumulare diverse materie insieme.

Io dunque mi riepilogo: volentieri darò il mio voto a questa legge, se vedrò da una parte che sia abolito l'esame di ammissione, se vedrò una qualche disposizione perchè gli esami siano seri e siano pochi. E poi in quanto alla nuova tassa, essa è inutile se il signor Ministro si decide a diminuire il numero degli esami.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono lieto di potere ai due onorevoli Senatori che hanno discorso fare dichiarazioni atte a persuaderli

che l'animo mio non sia punto diverso dal loro, e gl'intendimenti con i quali io ho presentato questa legge sieno appunto conformi a quelli che essi hanno manifestati.

Vi è forse fra me e loro questa sola differenza: che essi credevano forse non necessario per conseguire il fine che ci proponiamo, di conformare con la presente legge l'Università di Napoli a tutte quante le altre rispetto all'iscrizione obbligatoria, e a tutti i punti nei quali essa discorda dalle altre; ed io invece credevo e credo che per conseguire questo fine la condizione principale fosse di conformare l'Università di Napoli alle altre del Regno, così rispetto all'iscrizione come nel rimanente, per porre in grado il Ministro di avere un comune fondamento di legge nelle riforme che avesse riputato necessario d'introdurre nell'ordinamento universitario, rispetto alle discipline degli studenti e all'ordinamento degli esami.

Io dunque credevo e credo necessario introdurre questa conformità; e potrei risparmiarmi di dimostrarlo poichè gli onorevoli Senatori accettando pure in qualche modo, l'uno più l'altro meno, questa conformità, non si mostrano lontani dal votare la legge. Tuttavia ne dirò qualcosa; e questo, perchè qui non parliamo a noi soltanto, ma le nostre parole sono raccolte anche fuori di questo recinto, e possono servire a dissipare false opinioni e pregiudizî i quali poi impediscono l'azione ordinata dell'amministrazione.

Infatti è una opinione falsa che l'introduzione dell'iscrizione obbligatoria nell'Università di Napoli, sia una innovazione quasi offensiva delle tradizioni di quella Università; una siffatta asserzione è al tutto priva di fondamento. Se vi riportate alla legge che l'onorevole Imbriani pubblicò nel 1861, vi è forse incerto se veramente l'iscrizione dovesse essere obbligatoria anche per gli alunni i quali non sentivano le lezioni dei professori ufficiali, quantunque a me pare che questa fosse la sua più corretta interpretazione; ma è certo che l'iscrizione è obbligatoria, secondo quella legge, per gli studenti i quali seguivano i corsi dei professori ufficiali della Università.

E l'onorevole Imbriani nell'introdurre questa disposizione nella legge sua non s'ispirava già dalla legge del 1859, ma dalle più antiche tradizioni dell'Università napoletana stessa; dap-

poichè in questa la prima condizione per lo studente il quale volesse in qualunque maniera aspirare al grado dottorale era, per effetto della legge del 1816, ch'egli dal principio dell'anno scolastico presentasse un certificato notarile, che attestasse esser egli proprio la persona che recava quell'atto; e mediante quell'atto egli poteva *matricolarsi*, che è quello che noi diciamo: *iscriversi*. S'esigeva, cioè, più di quello che noi vogliamo ora; giacchè per noi basta la presenza e l'affermazione di colui che vuol essere iscritto, mentre il Governo napoletano voleva provata l'identità della persona mediante l'atto autentico a cui ho accennato.

Era poi anche necessario, per venire ammesso all'esame di grado, l'attestato della Congregazione di spirito a cui lo studente doveva essere iscritto, e quello della Commissione di vigilanza sugli studenti; ma questi due, nè si propone dal Governo di ristabilirli, nè vedo che nessuno di quelli i quali si lagnano dei violati diritti degli studenti napoletani, proponga, per ossequio alla loro venerata e sicura libertà anteriore, d'esigerli da capo.

Queste prescrizioni della legge napoletana, che potrei leggervi testualmente se non temessi di sciupare il vostro tempo, erano, del resto, comuni a tutte quante le Università italiane. E come non lo sarebbero state? Le Università erano corporazioni; e come si sarebbero governate o rette senza notizia e registro di quelli che le costituivano?

E le prime, si badi, furono corporazioni di studenti, voglio dire di persone associate per imparare; non furono, se non, più tardi, corporazioni di professori, cioè di persone associate per insegnare. È quindi chiaro che nella vecchia Università di Napoli vigeva per alcune facoltà più, per altre meno, e non poteva altrimenti essere, l'obbligo d'immatricolarsi o d'iscriversi che noi oggi rinnoviamo. E vigeva altresì l'obbligo, che all'Università si dovesse essere appartenuto per un certo tempo prima di prendere il grado. La prova degli studi fatti era data mediante gli esami, che due o tre volte durante il corso eran dati, a certi intervalli, avanti alle Facoltà, e che eran la condizione del conferimento dei gradi. Queste prove tornavano per dir così a' nostri esami speciali aggruppati insieme in due o tre punti del corso. Ebbene, che cosa facciamo noi? Non vi paia

un paradosso, noi rinnoviamo nei punti essenziali quelli antichi ordini delle Università italiane, e della napoletana tra le altre. Noi introduciamo l'iscrizione nell'Università di Napoli in luogo di quell'immatricolazione che nelle leggi anteriori esisteva, senza chiedere al giovane che presenti per ciò alcun certificato; e ripristinando l'art. 125 della legge del 1859, così per l'Università di Napoli come per tutte le altre, ci mettiamo in grado, considerata la varia natura delle Facoltà, i vari bisogni dell'istruzione, in ciascuna e le cautele opportune, di accordare ai giovani una parte più o meno grande, secondo le varie Facoltà, di quella libertà che oggi manca così agli studenti napoletani come a tutti gli altri di ordinare cioè, a lor posta gl'insegnamenti propri di ciascun corso entro il periodo di tempo determinato a ciascuno.

Noi dunque non facciamo che ripristinare nell'Università napoletana la vera, la necessaria, la propria essenza di ogni Università in questa materia; la quale era stata dimenticata rispetto a quella dalla legge del 1862, nata nel suo art. 5 da uno strano miscuglio di dimenticanze per parte di tutti e di compromessi subitanei e parlamentari.

Ma una volta risoluto di conformare in ciò l'Università napoletana a tutte le altre, ho dovuto pensare, che essendo questa tanto più numerosa delle altre, era necessario riformare, ritoccare in qualche parte l'ordinamento di tutte. Non è già che coteste riforme non sarebbero state pure utili per le altre Università soltanto; ma esse diventano più urgenti e più necessarie una volta che si assoggetta alla iscrizione obbligatoria, alle norme comuni, anche l'Università di Napoli, così fuor di misura più popolosa.

Ecco dunque il perchè io chiesi al Parlamento — e la Camera dei Deputati già vi acconsentì — la facoltà di modificare il sistema degli esami appunto in questa occasione.

Ed ora verrò ad una ad una alle domande, od ai desiderî dell'onorevole Senatore Imbriani; ed osserverò come nessuno dei pericoli che egli teme, sia necessariamente connesso con l'iscrizione, e come nell'ordine delle mie idee questi pericoli saranno cansati tutti.

In primo luogo, parmi che l'onorevole Sena-

tore Imbriani accennasse alla moltitudine degli esami...

Senatore IMBRIANI. All'esame d'ammissione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... E questa prima obbiezione si riferiva a due punti; all'esame d'ammissione e agli esami speciali.

Ora, perchè ho io chiesto al Parlamento la facoltà di riordinare il sistema di esami? Io, e qui rispondo anche all'onorevole Senatore Scacchi, non ho proposto un sistema d'esami nella legge stessa, per due ragioni. La prima perchè le occupazioni del Parlamento erano e sono tali che io non avrei potuto sperare di venirne fuori; la seconda, perchè io davvero penso che in materia così tecnica convenga lasciare qualche larghezza al potere esecutivo, circondandolo di quei ritegni e freni, che si riputeranno necessari.

Uno dei difetti della legge del 1859, è appunto l'aver soverchiamente specificato, particolareggiato in questo punto come in alcuni altri, poichè quegli i quali la compilavano, sapevano che un Parlamento non l'avrebbe discussa. Sicchè il Governo, nelle riforme che ha introdotte via via correggendo la legge, ha dovuto continuamente girarle attorno anzichè correre liberamente la via migliore.

Ed ora, perchè ho richiesto questa facoltà? L'ho chiesta non mica di mio capo, ma perchè avendo in principio dell'anno invitate di nuovo le varie Facoltà del regno a dirmi il loro parere sul sistema degli esami, queste Facoltà sono tornate sulle opinioni già espresse nelle loro relazioni annuali e le hanno confermate. In che cosa si conformano queste opinioni delle Facoltà? In questi due punti quasi del tutto: Che l'esame d'ammissione sia soverchio, e che gli esami speciali sieno un dannoso spreco di tempo.

L'esame d'ammissione è soverchio e dannoso perchè duplice e turba il criterio della maturità del giovine già formato coll'esame di licenza liceale.

Gli esami speciali poi hanno, secondo il parere comune di queste Facoltà, una grande magagna, ed è che siccome essi sono esami di materie e non annuali, i giovani si assentano dalle Università quasi tutti o in gran parte durante il primo anno o i primi due anni degli insegnamenti ripartiti in più anni, affidando-

si di poter ricuperare il tempo nell'ultimo anno.

Sono poi così faticosi questi esami speciali per i professori che nessun'amministrazione riesce a farli fare a dovere.

Io ho letto nella relazione delle Facoltà giuridiche di Padova che sei professori soli vi dovettero dare 910 esami speciali in un mese, nel mese di luglio, e 63 esami generali nella prima quindicina di agosto!

Domando io quali forze umane possano resistere ad un lavoro così seccaginoso, così lungo, così veramente affaticante come questo di esami speciali tanto moltiplicati quanto vuole il presente ordinamento; e s'aggiunga poi, così diversi di numero da un anno all'altro di corso.

Io non ho potuto non concluderne che qui c'era qualche cosa a rimediare. E le Facoltà delle Università aggiungevano: badate! non solo gli esami speciali sono molti, ma esami speciali così moltiplicati sono poi chiusi da un esame generale di nessuna serietà e importanza.

E qui bisogna che il Senato avverta che noi siamo, rispetto agli esami speciali e rispetto agli esami generali, fuori della legge del 1859. Anzi il sistema della legge del 1859 non si è mai potuto effettuare, perchè quel sistema assoggettava i giovani all'esame speciale soltanto sulle materie *principali* del corso; e noi ve li abbiamo assoggettati a tutte le materie del corso.

Ed'altra parte, secondo quel sistema, gli esami così generali come speciali, erano assoggettati a programmi comuni per tutte le Università; e quantunque ciò fosse, con alcune varietà, mantenuto nel regolamento del 1862, si dovette metter da parte sin da principio perchè di difficilissima, anzi impossibile esecuzione, e fu abbandonato violando la legge perchè la legge non era eseguibile.

L'esame generale poi, come si è indotto ora, in che difetta? Coloro che sono professori lo sanno; con esso non si riesce a provare alla fine del corso che lo studente sappia davvero e ricordi ciò, su cui durante gli anni di quello è stato interrogato via via negli esami speciali. L'esame generale oggi si restringe ad una dissertazione scritta a vapore, e in una camera chiusa, da un giovane che nondimeno riesce spesso a deludere la vigilanza dei suoi custodi (giacchè l'onorevole Scacchi ha osservato ed a

ragione, che gli studenti sono più astuti anche del Ministro), e ad una prova orale che si aggira sulla materia affine a quella trattata nella dissertazione.

A questo si aggiunge la magagna dei temi di cui ha parlato l'onorevole Imbriani. Certo che sminuzzare in temi una disciplina per sottoporvi lo studente ad esame è un mezzo adatto a far togliere ogni vigore scientifico all'insegnamento. La scienza gli si spezza in pillole, n'è rotta, per così dire, dinnanzi ai suoi occhi quella che ne è la principale virtù cioè la unità, la complessità sua, la comune cospirazione delle sue parti in un organismo solo.

Se anche egli avesse studiate tutte quelle parti, il che non succede, e i temi appunto abilitano studenti e professori a tralasciarne parecchie, smarrirebbe del pari quello che è la propria vita, la salutare efficacia dello studio, cioè a dire la cognizione intima del nesso delle idee svolte dal professore, che è il solo mezzo appropriato a perfezionargli e sviluppargli le facoltà raziocinative ed inventive, che paiono appunto nella maggioranza dei nostri studenti, a giudicare da ciò che scrivono e sottoscrivono, così povere e spente.

Ebbene, che io sia in questa via, cioè a dire che io non ami quest'articolo delle tesi, n'è prova il mio Decreto per l'esame di licenza liceale dove ho abolito i programmi per le stesse ragioni che mi paiono da abolire le tesi negli esami universitari. E qui dico di passaggio all'onorevole Scacchi che non ho punto conoscenza, che nè io nè altri abbia richiesto l'esame di poesia per la licenza ginnasiale, e se egli mi dimostra in qual Decreto sia stata commessa questa vera malvagità, io sono disposto a sopprimere la scellerata disposizione subito.

Senatore SCACCHI. Glielo dirò poi.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ora, quali sono le mie idee intorno agli esami?

Se il Senato vuol conoscerle, io le dirò pure; nulla di meno, per vero dire, la mia idea principale è che nel riformare il sistema di esami, io devo ascoltare le Facoltà e solo dopo esaminate le loro proposte e sentito il Consiglio superiore, con matura considerazione, risolvermi. Io non chiedo quindi altro se non che mi si accordi, mi si riconosca l'attitudine a scegliere tra i varî giudizi e suggerimenti che

mi verranno dalle persone più competenti in questa materia complicalissima e difficilissima.

Ma, mi direte: intanto voi non avete nessuna idea vostra? Io ne ho e molto semplici. L'esame serve a due cose; a provare che l'insegnamento è stato efficacemente seguito dal giovine, ed a dare una garanzia alla società che il giovine è adatto a compiere l'ufficio ch'egli vuol compiere in essa.

Ebbene, allora come dev'essere fatto l'esame?

Dev'essere siffattamente ordinato da poterne scaturire veramente la prova che il giovine abbia acquistato le scienze proprie del corso seguito da lui, e sia in grado di esercitare la professione, che da quelle scienze prende norma e regole.

In somma, l'esame dev'essere complessivo, cioè a dire, abbracciare le varie scienze che il giovine deve avere imparato durante il suo corso, e quindi generale; il che non vuol dire che non possa essere ripartito in più tornate, anche distanti di qualche intervallo di tempo le une dall'altre, e le scienze quindi, apprese da lui, divise in parecchi gruppi. Inoltre l'esame deve essere tale che la persuasione che questo giovine sia adatto all'ufficio a cui vuol essere abilitato, nasca veramente in quelli i quali devono adoperarvelo. Perciò il Ministro dell'Istruzione Pubblica se vuole risolvere bene il problema dell'ordinamento degli esami, deve consultarlo non solo colle Facoltà al punto di vista scientifico, quanto al punto di vista pratico colle altre amministrazioni centrali dello Stato, alle quali servono in così gran misura gli studenti esciti dalle Università che egli dirige. Quelle amministrazioni, difatti, devono essere convinte che i giovani così come furono istruiti sieno in grado di compiere gli uffici che da esse dipendono. Solo così, noi potremo cansare cotesta moltitudine di esami di cui ora siamo oppressi, esaminati ed esaminatori insieme, non solo durante l'insegnamento, ma anche dopo, anzi durante tutta la vita; poichè davvero credo che oggi non esista paese al mondo in cui gli esami siano più moltiplicati che nel nostro.

Per liberarci da così grave piaga l'esame dev'essere tale che paia conseguito dal giovine il risultato scientifico per un lato, e dall'altro acquistata l'idoneità pratica ad esercitare gli uffici che le amministrazioni dello Stato e le

altre pubbliche e le private vorranno affidare al giovane abilitato.

A questo non è necessario nè utile seminare di esami il cammino universitario dello studente; bensì richiederlo di provare la sua scienza e la sua attitudine il giorno che egli ha finito il suo corso e deve entrar nella vita ad esercitarvi quella particolare professione a cui si vuole addire.

E questo è il sistema che io vedo introdotto dappertutto in Europa. Non voglio però dire, se per alcune Facoltà come la matematica, sia necessario qualche esame speciale. Sarà altresì da studiare se nel corso della Facoltà medica, essendo esso il più lungo di tutti e dividendosi in due parti assai bene distinte, non si debba dopo il primo triennio introdurre un esame teorico, e al fine dell'altro triennio un esame pratico; se sopprimendosi l'esame di ammissione, e contentandosi della licenza liceale per introduzione agli studî universitari, si debba invece mantenere nella Facoltà di lettere, o in quella di scienze, quando vi cominciano i corsi normali, o quando dalla Facoltà matematica il giovine deve passare alla scuola di applicazione degli ingegneri.

In genere, però, l'esame nel corso universitario dev'essere unico, e venire in fine complessivo per tutte le materie che il giovine deve avere imparato, non trascurando di saggiarlo in nessuna delle necessarie. Però si può credere in Italia la vita scientifica non sia abbastanza vivace da lasciare così tanti anni il giovine senza dare nessuna prova di sé. E certo, le ragioni dette dall'onorevole Imbriani vi hanno una gran parte; e forse, anche, se la voglia d'insegnare in alcuni professori non è molta, quella d'imparare in una buona parte di studenti non sovrabbonda neanche.

Ahimè! una delle grandi piaghe delle Università è l'essere così facili a corrompersi come già i conventi: ed abbisognare di continue riforme e ripigli; ond'è che nessuna Università forse è rimasta splendida ed illustre per molto tempo.

I due interessi che dovrebbero unirsi per tenerne vivace l'organismo, si sogliono invece combinare per mortificarlo. All'ardore dell'insegnare da una parte e dell'imparare dall'altra, si surroga via via la tranquilla abitudine del non insegnare per gli uni e del non impa-

rare per gli altri. Si forma come una tacita co-
spirazione per intorpidire gli spiriti e cullarli;
sicchè bisogna una sveglia continua per iscuo-
terli e risuscitarli. Una potente vita scientifica
è il mezzo più adatto a ciò; ma neanche esso
è perpetuamente efficace.

Ebbene, finchè questa vita scientifica non sia
più vigorosa di quello che ora non sia in Italia,
bisogna aggiungere questo, che al fine dell'anno
il professore pubblico o privato debba esami-
nare il giovane su tutta quanta la materia in-
segnatagli, a fine di poter dire ed attestare se
lo studente ne abbia approfittato tanto da pas-
sare innanzi senza suo danno. Questa specie
di *colloquio* tra il professore e lo studente do-
vrebbe essere obbligatorio per questo, e del suo
risultato dovrebbero notificare l'esito così a lui
come alla sua famiglia; però lasciar libero lo
studente di conformarsi o no. L'attestato del
professore deve avere ragion di consiglio. Se
il giovane vuole andar oltre a suo rischio e
pericolo, egli è avvertito; e quando egli fallisse
agli esami generali, non potrà incolparne che
se medesimo.

Spero che questi schiarimenti rispetto agli
esami, e a' miei criterî di riforme, possan ba-
stare; e passo a un altro dei punti sui quali
mi ha interrogato l'onorevole Imbriani.

Io dirò alla prima che non credo grande-
mente all'efficacia della chiama. Io sono stato
e son professore; ho avuto sempre pochi sco-
lari, perchè son professore di lettere, facoltà
poco fortunata, ma non ho fatto mai l'appello.

D'altra parte nelle Università che superano
i mille studenti, cotesto appello è assai diffi-
cile, e prende troppa parte del tempo alle le-
zioni. Però si badi, nelle Università in cui il
numero degli studenti è piccolo, la chiama non
solo può esser fatta, ma può tornare utile,
poichè in quelle, per dir così, l'attrito della vita
scientificà è abitualmente minore, sicchè di mezzi
artificiali per tenere sveglia e pronta la scola-
resca può sentirsi maggiore necessità; dove
nelle Università grandi supplisce o dovrebbe
supplire la più vivace gara degl'insegnanti e
dello studio.

Vi sono mezzi per ottenere la frequenza degli
studenti?

Non bisogna illudersi: per ottenerla intera,
continua, perfetta non ve ne sono. Ma pure ad

una meta così utile v'è molti modi di avvici-
narsi.

Ed ecco, quello che io ne scriveva nella mia
circolare 6 novembre ai rettori:

« È necessario che i professori procurino di
conoscere personalmente i loro studenti; se-
guano quanto meglio si possa il loro progredire
negli studi, e si pongano in grado di ri-
lasciare con sicurezza e coscienza gli attestati
scolastici, che di frequente sono dimandati. »
E questo mi par davvero quello che si possa
fare di meglio e di più efficace.

Quanto più il professore si affatterà collo
studente, più cercherà di farselo amico, più
ne investirà, son per dire, lo spirito, più sen-
tirà la nobiltà dell'ufficio suo e lo adempierà
con affetto, tanto più lo studente seguirà, pre-
gierà, tanto più anche verrà ad ascoltare le sue
lezioni, non fosse altro per amore a lui se
non per amore della scienza. Se l'amore della
scienza vien confortato nell'animo del giovane
dall'affetto al professore, allora si ottiene una
pronta, vigorosa, efficace frequenza degli stu-
denti alle lezioni. Altrimenti saranno pure pre-
senti, ma presenti cadaveri; e i mezzi artificiali
che si usino, saranno applicati non a uomini,
ma a macchine incapaci di qualsiasi proprio e
spontaneo impulso.

Io credo schiettamente che sarebbe assurdo
introdurre come mezzo di disciplina nell'Uni-
versità di Napoli, o in qualsiasi altra Università
molto popolosa, la chiama o l'appello.

Certo, l'iscrizione obbligatoria è mezzo as-
sai adatto a crescere la frequenza; e sarebbe
un mezzo di maggiore efficacia quantunque non
vada esagerato neanche. Il pagamento della
tassa d'iscrizione non fatto a beneficio dello
Stato, come ora, in una sol volta, ma a bene-
ficio del professore, divisa in tante rate quante
sono i corsi che lo studente deve seguire, i
professori che deve udire; giacchè chi ha pa-
gato la tassa al professore ufficiale o privato
più difficilmente non va a sentire le lezioni di
un professore che gli costa. A ciò appunto mi
avvio con questa legge. E quando noi potremo
domandare al Ministro delle Finanze la cessione
della somma che annualmente fruttano le tasse
universitarie, e potremo quindi senz'aggravio
ulteriore de' contribuenti dello Stato attribuire
tale somma a compenso dell'opera dei profes-
sori ufficiali, allora vi dico che avremo ag-

giunto all'iscrizione obbligatoria il mezzo più efficace di frequenza che si possa introdurre in un ordinamento universitario. Questa legge, ripeto, ci avvia a ciò, perchè imponendo essa una tassa speciale per gli esami, tutte quante le altre tasse che si pagano dagli studenti divengono tasse di iscrizione ai corsi, e potranno essere per intero divise in tante quote quanti sono i corsi che il giovane deve seguire in ogni Facoltà.

Sin da ora queste quote saranno pagate all'insegnante privato, se lo studente lo preferisce all'ufficiate; mentre quelle corrispondenti ai corsi degli insegnanti ufficiali, continueranno ad esser pagate all'erario; ma noi gettiamo il germe della mutazione e vi arriveremo più tardi.

Quando le condizioni delle finanze lo permetteranno, io stesso (o chi si troverà al mio posto), domanderà la cessione della tassa d'iscrizione in tutto e in parte a beneficio degli insegnanti ufficiali. E allora avremo ricondotto davvero tutto quanto l'insegnamento universitario nelle condizioni normali; e potremo dire ai professori governativi che il compenso che l'insegnamento dà loro, è sufficiente per qualunque onesto desiderio di lucro e di guadagno e non debbono quindi attendere ad altro che ad insegnare.

Ora, non possiamo chiedere ciò ai professori perchè li compensiamo troppo scarsamente, e non potrebbero vivere ragionevolmente, nè provvedere a tutte le necessità della loro condizione sociale, col solo stipendio del Governo. Sino a che continuerà così non potremo imporre loro quello che per antica consuetudine era in altre Università, ed è durato sino a ieri l'altro, che cioè l'insegnante sia solo insegnante, e non si addica a nessun'altra professione; non faccia, cioè, l'avvocato, o il medico, correndo da un tribunale ad un altro, da uno ad altro ammalato; e riputando la cattedra, come un'appendice passaggiera e sommaria d'ogni altra sua occupazione.

Allora solo potremo dire ai professori che la scienza è gelosa e non vuole che i suoi fedeli seguano altre professioni, quantunque nobili e dignitose a lor posta.

Ed ora veniamo alla terza domanda dell'onorevole Senatore Imbriani circa gl'insegnanti privati.

Qui corre un altro errore.

Pur troppo io ho letto, non senza dolore, che i Borboni i quali non hanno rispettato nulla avessero pur rispettato l'insegnamento privato, sul quale noi volevamo ora porre le sacrileghe mani! Viviamo sicuri, o Signori, che se qualcosa di bene vi fosse stato in questo a rispettare, i Borboni n'avrebbero fatto scempio come del resto.

Ecco quello che in Napoli era. V'era rimasto vivo e non modificato da legge l'articolo significato delle lauree dottorali, secondo il quale, chi le conseguiva, aveva diritto d'insegnare. Anzi, onorevole Senatore Scacchi, chi le conseguiva, in tempi anche più antichi, aveva non solo diritto, ma obbligo d'insegnare; il *doctor* doveva essere *regens*; i *doctores non regentes* non s'introdussero che più tardi tardi a mano a mano. E questo concetto delle lauree non s'era modificato nell'Università di Napoli, come in tutte le altre nelle quali il titolo d'insegnante andò diventando più speciale, per due ragioni: per la moltitudine grande di studenti che in Napoli si affollano, e perchè al Governo piacque sempre più di trovar modo e tenerne lontana la più gran parte. L'affollamento degli studenti, d'altra parte sarebbe stato per sè solo sufficiente a creare scuole private; poichè non vi è nulla come la calca degli studenti per generare dei professori. Ma badate, questa gran larghezza in teorica soffriva in pratica una gran restrizione. Queste scuole private non avevano per sè nessun diritto agli occhi del Governo e potevano da un momento all'altro essere chiuse per poco che il pensiero di quegli insegnanti si fosse mostrato, non voglio dire ardito, ma appena più restio al più assoluto ossequio all'ordine di cose allora vigente, o l'avesse in qualche maniera toccato; se ordine si può senza bestemmia chiamare quello che esisteva allora in Napoli. Chi può paragonare a questa libertà paurosa e soffocata quella di cui godono ora nell'espansione del proprio pensiero non solo i docenti privati, ma qualsiasi insegnante ufficiale del Regno d'Italia?

L'apertura d'una scuola non era accordata senza bene accertarsi preventivamente dei sentimenti religiosi e politici di chi la chiedeva o almeno della sua prudenza. Si potevano insegnar cose soltanto che non importassero nulla

al Governo napoletano, o non gli cagionassero nessuno dei mille sgomenti ai quali andava soggetto.

E dopo tutte queste garanzie il Governo stesso vigilava continuamente sull'insegnante privato e se per poco questi usciva dalle discipline a lui tracciate, o perdeva altrimenti la fiducia del Governo, non vi era bisogno di alcuna legge, ma bastava un Commissario di polizia per chiudere le porte della scuola senza che rimanesse più nessun diritto di riaprirle.

Certo, v'erbero nobilissimi spiriti i quali in ispecie sino al 1848 riuscirono a mantener viva la face della scienza, in mezzo agli arbitrii tuttora crescenti della polizia, e alla corruzione degli ordini scolastici; e noi dobbiamo loro una infinita gratitudine. Il Pisanelli, il Mancini, e tanti altri, e sopra tutti, quegli il quale pur troppo è morto appunto in questi giorni, e a cui come a maestro mio, avrei voluto attestare quanta gratitudine gli devo, e quanta memoria conservo di lui, mescolandomi nella folla dei suoi ammiratori ed amici, che ne hanno accompagnata la bara al sepolcro; dico Roberto Savarese. Ma non bisogna immaginare, per quelli rari e mirabili esempi, che fosse un vero e vitale organismo quello che era diventato il naturale e spontaneo rimedio d'un disorganismo voluto e procurato ad arte; giacchè l'università non era già allora quella di ora, ma povera, magagnata, inerte.

Poichè mi permetta l'onorevole Senatore Imbriani di osservargli che corre una poca differenza del modo in cui è ordinata ora l'Università napoletana a quello in cui era prima del 1859.

E pure, di questa curiosa libertà ed arbitrio anteriore rimase traccia nella sua legge del 1861. Secondo questa ogni laureato può insegnare quando gliene sia data facoltà dal Ministro dell'Istruzione Pubblica. Si guardi che concetto curioso! Un laureato ha diritto d'insegnare per ciò solo che ha la laurea, pur conseguita con quegli esami che il Senatore Scacchi vilipende a ragione.

Ma questo diritto non solo è temperato, ma è tolto da ciò che il capo dell'istruzione pubblica poteva ricusargli cotesta facoltà di insegnare.

Io, Ministro della Pubblica Istruzione, potrei oggi ritirarla a tutti quelli che l'esercitano.

Però, come quando il Ministero d'Istruzione non fu in Napoli il Ministro si sentì molto impacciato a discernere a chi dovesse e a chi non dovesse darla, incaricò il rettore dell'Università di fare le sue veci. Donde è nato che oggi in Napoli nessuno sa neanche quanti g'insegnanti privati sieno, e quali, con poche eccezioni, sieno, sentitelo da un egregio uomo, caro a tutti e di genialissimo ingegno, e già rettore di quell'Università stessa. Non ne pronuncio il nome, perchè non vorrei che gli accadesse nulla di simile a ciò che è accaduto al professore Semmola (*Ilarità*), quantunque sarebbe bene, che gli studenti sapessero che alle riforme introdotte con questa legge sono favorevoli per lo meno i tre quarti dei professori che insegnano in Napoli, e tutti i professori napoletani che insegnano in altre Università dello Stato. Ed ei diceva in uno degli anni scorsi, ma molto vicino:

« Io non intendo parlare degli insegnanti pareggiati, il cui insegnamento ha effetti legali; questi vanno messi da parte. Io ho inteso e intendo parlare di quei tanti insegnanti privati che senza alcun titolo, oppure con solo una laurea insegnano ad un grande numero di giovani.... Questi tali insegnanti fanno quel che vogliono, senza che nessuno abbia autorità nè di vigilare il loro insegnamento nè d'impedirlo. Sono sirene che attirano i giovani e fanno un triste mestiere. »

Ed io non vi leggo che una delle sue relazioni; poichè le sue lagnanze e le altrui sono in questa materia ripetute e molto.

Il Senatore Imbriani ha detto poi che g'insegnanti pareggiati concludono ora poco o nulla. S'intende. Che cosa è l'insegnante pareggiato? Un insegnante privato, il cui corso ha effetti legali, il cui corso, cioè a dire, conferisce allo studente che lo segue gli stessi diritti che spettano allo studente che segue il corso dell'insegnante ufficiale. Ma quali sono questi diritti quando, come succede in Napoli, lo studente che si presenta all'esame non ha obbligo di dire nè quando, nè da chi, nè che cosa ha imparato?

Oggi, quegli insegnanti privati i quali pur vogliono trovare un nome per distinguersi dalla turba, o anche, quegli i quali sentono il bisogno di distinguersene con un titolo, piuttosto che con una vera reputazione di merito su-

periore, coloro, dico, che si vergognano di essere confusi con quella turba chiedono di essere fatti insegnanti pareggiati. Ma la legge napoletana del 1862 non dà nessun mezzo di pareggiare insegnanti privati, poichè essa non esigendo nessuna iscrizione, nè, dove questa mauca, avendo nessun senso la frase *effetto legale*, molto naturalmente non s'era dato pensiero di provvedervi. Sicchè guardate che cosa n'è venuto fuori. Agl'insegnanti privati i quali sono andati chiedendo di diventare pareggiati, e che colla legge vigente nell'Università napoletana non potevano ciò conseguire s'è detto che bisognava applicare alla loro domanda la legge del 13 novembre 1859, una legge che in Napoli non è pubblicata. A questa conclusione assai ragionevolmente venne il Consiglio superiore, e l'amministrazione vi s'attenne. Ma l'effetto fu molto chiaramente che la richiesta del titolo d'insegnante pareggiato a Napoli se n'è allentata, è scemata di molto.

Sicchè oggi anche l'insegnamento privato è in gran confusione in Napoli; e questa legge che discutiamo, è destinata a trarlo fuori di questa confusione ed a ricondurlo a quel lustro e a quello splendore che aveva prima, lustro e splendore che non può acquistare se non è messo in grado e forzato di esporsi alla luce del giorno l'insegnante privato, e non gli si assicura un compenso che non gli può essere guarentito, se lo studente suo non sia iscritto con tutti gli altri alla segreteria dell'Università comune.

E a Napoli, per il curioso privilegio di cui credono di godere, è accaduto questo, che mentre in tutte quante le Università del Regno oggi, noi ripaghiamo al giovane la tassa che egli ha pagata al Governo, se al principio dell'anno ed alla fine provi di aver seguito il corso di un insegnante privato, invece nell'Università di Napoli, non essendoci iscrizione, il Governo non è in grado di ripagargli la tassa, nè lo fa. Sicchè mentre per tutto altrove l'insegnante privato è pagato dallo studente senza aggravio del corso dell'insegnamento corrispondente alla tassa; in Napoli, invece, la paga dell'insegnante privato è tutta a carico dello studente, ed è un soprappiù delle tasse. Nelle altre Università l'insegnamento privato è pagato in *dentro*, se m'è lecito esprimermi così, delle tasse, a Napoli solo in *fuori*.

Ed io confesso che l'opposizione alla legge l'avrei capita quando mi fosse venuta da altre provincie d'Italia, od anche dal mio onorevole collega delle Finanze, il quale potrà perderne anche un 50 a 60 mila lire all'anno d'entrata; ma non la comprendo, per vero dire, negli studenti e negl'insegnanti privati napoletani, o piuttosto la comprendo. Le leggi di pubblica istruzione sono in generale noiose, e studiate, lette, sapute da così pochi, mentre tutti ne parlano; e quella parte di studenti, forse assai piccola, che si mostrò così rincreasevolmente avversa alla legge, fu sobillata da passioni politiche, e da interessi privati.

Ora, che cosa bisogna fare rispetto agli insegnanti privati di Napoli ai quali preme tutt'altro che l'avvenire della gioventù e della coltura italiana? Per prima cosa bisogna regolare la condizione loro presente e certo nel far questo è ragionevole l'attenersi al partito che l'onorevole Senatore Imbriani ha suggerito....

Senatore IMBRIANI. Mi riservo di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... interrogare, cioè, le Facoltà dell'Università napoletana per averne un parere circa a quegli che esse credono di doversi riconoscere insegnanti privati con effetti legali o no; poichè d'ora innanzi non si potrebb'essere insegnante privato se il proprio corso non avesse questi effetti, o almeno si sarebbe tale inutilmente, poichè gli studenti loro diserterebbero. Sentito il parere delle Facoltà, rivisto dal Consiglio superiore, il Ministro, pur rimanendo libero, userà o no delle facoltà che gli accorda l'art. 96 della legge 15 novembre 1855.

Quanto all'avvenire l'onorevole Senatore Imbriani chiedeva che fosse sempre interrogata la Facoltà e non il solo Consiglio superiore. Ebbene, l'onorevole Senatore ha ragione, ha ragione da un pezzo, poichè si suole fare appunto così. Secondo la legge che ora introduciamo in Napoli, per diventare docente privato non vi sono che due modi: o con un esame dato dinanzi alla Facoltà, in un certo modo speciale, o per diretta concessione del Ministro quando si tratti di persona di certe qualità.

È comune a tutte le Università d'Europa, il primo modo. La laurea non può avere oggi il valore che altra volta le si attribuiva di abilitazione ad insegnare se non quando tutto

il corso anteriore sia ordinato a questa, come succede nelle Facoltà di scienze e lettere; ma non in quelle di diritto e di medicina, per le quali la laurea ha un valore specialmente professionale.

Quanto al secondo modo, il Ministro non vuol conferire il titolo di docente privato senza avere interrogata prima la Facoltà, e poi il Consiglio superiore.

Ed io credo utile che si deva sentire e quelle e questo. Le Facoltà sono in grado di dare un parere tecnico, e di più possono attestare sopra alcune qualità del candidato note ad esse solamente. Il Consiglio superiore, d'altra parte, è un'autorità superiore a tutte quante le suscettibilità che nel seno d'una Facoltà si possono talora suscitare e cospirare ad impedire appunto che un docente privato entri nella gara dell'insegnamento pubblico. Pur troppo, anche le Facoltà non sono senza magagne; e il Consiglio superiore, rigorosamente diretto, le sana.

Ora, io non ho altro da aggiungere. Io sono stato mosso a proporre questa legge dall'amore vivissimo, dall'affetto grandissimo che porto agli studenti delle Università d'Italia, e soprattutto, se c'è luogo a un *soprattutto* in una simile disposizione d'animo, a quelli dell'Università di Napoli, ch'è pur la mia patria.

Non importa punto che una parte di questi mostri di non intendere oggi il beneficio che le si fa, perchè son persuaso che l'intenderà domani. Gli applausi non mi hanno mai mosso nè più in qua nè più in là del mio proponimento; non mi lusingano, nè gli aspetto; ma sono sicuro che verrà giorno in cui gli studenti che oggi sono all'Università di Napoli e quelli che loro succederanno, benediranno il coraggio che affronta oggi così vietati pregiudizî; pregiudizî dei quali non hanno colpa, ma che sono mantenuti, ispirati nei loro animi mal preparati a difendersene, nelle lor menti ignare dei principî che devono regolare una materia così difficile, come quella degli ordinamenti scolastici, sono, dico, mantenuti ed ispirati da interessi privati o partigiani, da passioni d'ogni sorta, ma tutte abbiette, che hanno tutt'altra mira che quella dell'affetto ai giovani ed alla libertà della quale s'ammantano per nascondere il lor vero aspetto!

L'amore agli studî, a quelli che li seguono o li professano, alla libertà delle scienze, non è

proprio se non di quelli che hanno studiato e che professano la scienza: ed è ardentissimo in me.

Nella materia degli studî, come in ogni altra, l'istinto della civiltà e della libertà ha guidato fin da principio e guida ogni passo del Governo italiano; lo guida in ispecie in questa legge che il Senato discute oggi. Chi dice che gli ordini d'uno dei governi anteriori che esisteva in Italia, sentissero in qualunque parte quell'ispirazione civile e liberale meglio e più del Governo italiano, che è succeduto a tutti, mentisce e bestemmia; e mostra, confuso dalle reminiscenze del passato, di non intendere la vita presente della nazione, e di non essere in grado di avviar questa ad un migliore avvenire.

Io sono lietissimo che l'onorevole Imbriani, così dotto e perito degli antichi ordinamenti delle Università napoletane, non abbia pronunciato nessuna simile bestemmia, ed abbia riconosciuto largamente i benefî, onde il Governo italiano è stato augurio e principio così all'insegnamento superiore, come ad ogni parte d'insegnamento nelle provincie, alle quali egli ed io abbiamo l'onore di appartenere. E la presente legge così intesa, come egli ed io l'intendiamo, non iscema questi benefî, ma li aumenta e li cumula e prepara un più vigoroso, un più efficace, un più sano sviluppo intellettuale e morale a questa balda e vivace gioventù, che s'affolla nelle sale della più popolosa Università d'Italia; di quella che già per questo solo e per la sua antica riputazione e per la qualità de' suoi professori promette, bene ordinata, una più larga, una più copiosa messe di scienza e di progresso all'Italia. (*Bene! Benissimo!*)

Senatore IMBRIANI. Riprendo la parola per temperare due proposizioni del signor Ministro, dopo averlo ringraziato delle fattemi dichiarazioni: la promessa dell'uomo onesto è vincolo.

La legge del 1861 era di una natura transitoria, ed era la via all'unificazione prossima. Quindi riteneva qualcosa di quel periodo di transizione.

Il diploma dottorale medioevale serbato dai Borboni in Napoli fino al 1860 dava il diritto ad insegnare. Per non rompere interamente con la tradizione e per frenarne in certo modo l'abuso, si prescriveva che il capo della pubblica istruzione poteva autorizzare all'insegnamento

colui che fosse fornito di laurea. Questa facoltà attribuita al Ministro impediva l'insegnamento del guasta-mestiere.

Riguardo alla bontà dell'insegnamento privato sotto i Borboni, basti ricordare Roberto Savarese nella scienza giuridica, Luigi Palmieri nelle discipline fisiche, Pietro Romaglia nelle scienze mediche. Sarebbe lunga l'enumerazione di privatissimi ed ottimi docenti in quei tempi di miseria pubblica. Perchè invidiarci noi stessi queste glorie nostre? Perchè negare quello che la storia del passato secolo specialmente ci afferma e la tradizione recente ci ha serbato vivo nelle memorie di un mondo a cui noi vecchi apparteniamo e che a mano a mano scompare?

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. L'onorevole Ministro ha dichiarato di non conoscere che in alcun regolamento sia prescritto l'esame di poesia negli esami ginnasiali. Io credo di non aver parlato di regolamento. Se ne avessi parlato l'espressione sarebbe stata erronea. Ma mi pare aver semplicemente detto che sono stati chiamati i giovani a dar quest'esame di poesia; sono sicuro che il signor Ministro mi presterà fede. Egli, in ogni modo, potrà facilmente assicurarsene; ed io, per certo, non l'avrei detto se non fossi più che sicuro per cognizioni dirette, non per relazioni altrui.

Nel suo discorso il signor Ministro ha parlato dei professori pareggiati dell'Università di Napoli, ed ha detto che veri professori pareggiati nell'Università di Napoli non ve ne sono, perchè non vi è iscrizione ai corsi come nelle altre Università.

L'art. 5 della legge dice: « Chiunque volesse esporsi all'esame per il conseguimento dei gradi accademici senza essere *prima iscritto ai corsi universitari, ecc.* »

Mi pare chiaro che con questo articolo non si vieta, ed anzi si desidera, che gli studenti napoletani s'iscrivano. E quindi avranno il vantaggio di riscuotere quella porzione di tassa che, secondo la legge, viene accordata, quando gli studenti sono iscritti ai corsi di professori pareggiati. Ma il fatto è, che nessuno, che io sappia, degli studenti napoletani ha richiesto di essere iscritto onde riscuotere la tassa, per avere assistito alle lezioni fatte dai professori pareggiati.

Mi sembra strana una tal cosa, e pare che gli studenti napoletani o non si persuadano che vi potesse essere una tal legge, o si facciano scrupolo di ripigliarsi la tassa pagata allo Stato. È nemmeno ai professori pareggiati è venuto in mente di consigliare ai loro studenti di iscriversi per farsi restituire le tasse pagate.

Adduco un esempio per chiarire quello che ho detto. Vi è in Napoli un professore di fisica universitaria il quale raccoglie 200 uditori all'incirca. Vi sono due professori di fisica pareggiata i quali ancora raccolgono buon numero di uditori e tra questi ve ne sono alcuni che assistono alle lezioni dell'Università. Nessuno di questi studenti che assistono alle lezioni dei due professori pareggiati si è iscritto ed ha creduto aver dritto di ritirare la tassa riguardante l'esame di fisica.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Ci è stata trasmessa la petizione, che fu annunciata al principio di questa seduta, di circa 1500 studenti della Università di Napoli, la maggior parte, io credo, maggiori di età.

In questa petizione gli studenti espongono rispettosamente al Senato alcune loro idee contro la legge che stiamo discutendo. Essi credono che questa legge sia contraria alla libertà del pensiero, credono inoltre che sia contraria alla libertà dell'insegnamento, e credono perfino di vedere lo spettro del partito clericale che spegnendo questa libertà se ne potrebbe valere.

Da quello che ho avuto l'onore di dire nella Relazione, comprenderete che la Commissione crede invece che questa legge regolarizza, anzi fonda in Napoli il vero privato insegnamento, quello che deve fare efficace concorrenza all'insegnamento ufficiale e quello che deve estenderlo e compirlo; ed inoltre dà agli studenti una moderata e preziosa libertà di intervenire nella scelta dell'ordine de' loro studi, richiamando in vigore quell'art. 125 che fu nel fatto abrogato coi regolamenti Matteucci. Tutti sanno che la libertà accordata da quello articolo fu rispettata appena durante il ministero Mamiani, ed essendosi dovuto applicare in momenti di rivolgimenti politici, in cui il principio dell'autorità ed il rispetto alle leggi erano scossi, diè

luogo ad abusi, i quali consigliarono di sopprimere quella libertà, che ora si ristaura.

In verità io mi aspettava che l'opposizione a questa legge fosse fatta da coloro che non vogliono accordare agli studenti alcuna scelta nè delle materie, nè dell'ordine di studiarle; non mi aspettava che sarebbe stata combattuta in nome della libertà del pensiero, e dei diritti degli studenti.

Del resto, dopo ciò che tanto eloquentemente ha detto l'onorevole signor Ministro, credo di nulla aggiungere; gli studenti onesti si disinganneranno col tempo, e non avranno che a rileggere la discussione che è seguita quest'oggi, e lo scambio di spiegazioni avvenute tra gli onorevoli Senatori Imbriani, Scacchi ed il signor Ministro per convincersi che, con questa legge, essi hanno acquistato una preziosa libertà, di cui sinora non hanno neppure avuto sospetto, e guarentigie per non essere ludibrio di cattivi privati insegnanti.

Detto ciò, rimetto la petizione al banco della presidenza.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Debbo ricordare al Senato una necessaria distinzione. Spesso chi vuole conseguire un intento, adopera parole sonanti e trite generalità. Della espressione: *libertà d'insegnamento*, si è fatto molto abuso come di tante altre: si è chiamata libertà di insegnamento la libertà dell'ordine degli studi, la quale è un'altra cosa.

Come vi ha detto or ora l'onorevole Relatore, la legge Casati ammette non solo la libertà di insegnamento propriamente detta, ma anche concede allo studente di una facoltà di ordinare, come gli torni più comodo, la serie degli studi ch'egli dee percorrere; è quella maniera di libertà che dopo il primo anno in cui andò in esecuzione la legge Casati è stata in certo modo abbandonata, e che ora si ristabilisce. Certamente, è anche questa una delle vie che il legislatore ha voluto lasciare aperte, non vedendo alcun inconveniente a soddisfare in ciò i desiderî e i comodi individuali.

Lo replico, questa non va confusa con la libertà che si lascia a' cittadini di insegnare pubblicamente in concorrenza coi professori ufficiali: libertà che la legge Casati ha concesso e che, se la non è esercitata nella più

parte d'Italia, l'ostacolo non si dee attribuire alla legge. Abbiamo tanti istituti di istruzione superiore mantenuti a pubbliche spese, che potrebbe dirsi ridondante il numero de' professori ufficiali e mancante quello degli studenti; il che vuol dire che la proporzione tra gli uni e gli altri è per l'appunto inversa di quella che fa prosperare l'insegnamento privato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede debba chiudersi la discussione generale.

Non facendosi opposizione, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È esteso l'obbligo della iscrizione ai corsi alla Università di Napoli.

» I corsi degl'insegnanti a titolo privato debbono essere notificati al rettorato di quella Università, ed annunziati insieme con quelli degl'insegnanti ufficiali, ma potranno esser fatti anche fuori del recinto della Università. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« La tassa d'iscrizione ai corsi, ai quali si applica l'articolo 102 della legge del 13 novembre 1859, verrà pagata dallo studente alla cassa della Università e da questa all'insegnante a titolo privato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici sarà determinato con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Gli esami saranno pubblici, ed avranno luogo per ciascun candidato.

» Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati docenti. »

Senatore CANNIZZARO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Debbo dare uno schiarimento al professore Scacchi su quest'articolo.

Devono sapere l'onorevole Senatore Scacchi ed il Senato, che quest'articolo 4 non era nel primitivo progetto del Ministro. Esso è stato introdotto nell'altro ramo del Parlamento come una garanzia, giacchè il Ministro domandava una latissima facoltà di modificare la forma ed i modi degli esami.

L'altro ramo del Parlamento non l'accordò che vincolandola a queste condizioni, e perciò ripeté quella parte della legge anteriore, che volle rimanesse intatta, cioè l'obbligo di fare l'esame in pubblico, e di farlo ad un candidato per volta. Si volle mettere questo come limite della facoltà che si accordava al Ministro. Si temeva che la facoltà si potesse estendere sino al punto di fare gli esami non più pubblici, e a non farli più a un candidato per volta. Per cui gli si disse: insomma, modificate il numero dei componenti la Commissione, modificate il numero degli esami che lo studente deve fare, ma non toccate quelle utilissime disposizioni introdotte dalla legge Casati, indicate in questo articolo.

Ed invero quelle due disposizioni degli esami pubblici ed individuali furono una profonda riforma ed un grandissimo progresso sugli esami precedenti.

Io ho assistito e fatto esami prima e dopo la legge Casati, e posso testimoniare come quest'ultima legge fece fare grandi progressi.

Io, dal canto mio, ho sempre creduto che colla legge Casati si sarebbero potuti far bene gli esami. Io non credo che nella maggior parte delle Università italiane questi esami speciali siano tanto bassi quanto si va predicando; ad ogni modo, non nego che alcuni inconvenienti ci erano nelle Università numerose. Nell'Università numerose era impossibile che si componessero tutte le Commissioni degli esami speciali di tre membri; quindi non ho avuto difficoltà che si accordasse la facoltà di modificare questo numero.

Neppure ho avuto alcuna difficoltà di accordare che si modificasse il numero degli esami, vale a dire che l'onorevole signor Ministro possa farlo, purchè tenga presente la raccomandazione di non far perdere il carattere del-

l'esame particolare in ciascuna delle materie fondamentali che compongono l'insieme di un corso.

Quindi questo articolo 4 non fa che limitare le attribuzioni del Ministro, obbligandolo a rispettare quelle due massime che sono costantemente quelle che hanno reso gli esami attuali molto migliori degli esami precedenti. Del resto, in fatto di esami, Signori, sono gli esaminatori che li fanno bene, non i regolamenti; questi regolamenti possono giovare a togliere gl'inconvenienti amministrativi, vale quanto dire, renderanno possibile di fare un esame serio; ma il farlo serio, Signori, dipende dalla coscienza degli esaminatori, e qualunque legge si faccia è inutile, se gli esaminatori non prenderanno essi sul serio gli esami.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. In fatto di esami, il valore, l'importanza degli esami la fanno gli esaminatori, ha detto in questo momento l'onorevole Relatore della Commissione. Questa verità, sulla quale non è possibile il contrastare, mi ha ribadito un dubbio grave che io intendo di manifestare.

In Italia le Università le quali hanno facoltà di dare i gradi dottorali sono 18, incominciando da quella di Napoli popolata di oltre 10,000 studenti e scendendo a quella di Camerino che, se non erro, ne ha in media una trentina. È naturale: se esiste memoria viva delle più o meno antiche divisioni d'Italia, l'espressione più chiara sta appunto nelle singole Università. Esse rappresentarono sempre l'antica potenza dei Comuni o la meno antica sede di un principato.

È naturale che nelle età municipali, le signorie incoraggiassero gli studî pel decorò, per l'importanza e per la ricchezza del proprio paese; ed è pur naturale che i principi, grandi o piccoli che fossero, avessero molto a cuore di avere in casa propria sotto gli occhi, i pubblici studî. Ognuna ha tradizioni onorande, ed io le rispetto, ma non è men vero che per questa molteplicità, per questa disseminazione di Università alcune vivono in un'atmosfera, la quale manca di quegli elementi, di quel personale di cui nell'articolo che adesso si sta discutendo (che può essere lievemente modificato) è parola, cioè del collegio degli esami-

natori. E qui ripeto le parole dell'onorevole Cannizzaro: *Il valore degli esami lo fanno gli esaminatori.*

L'onorevole Relatore, toccando nella sua Relazione questo punto, ha rammentato l'esempio dell'Università di Londra, ed egli ha detto ciò che è perfettamente vero; che in Londra cioè si è formato un numeroso personale speciale destinato a compiere l'ufficio di esaminatori nell'Università.

Ma d'onde, domando io all'onorevole Relatore, è stato tratto questo numeroso personale reclutato, questo contingente di dove si è tratto? Si è tratto da una categoria numerosissima e competentissima a funzionare da esaminatori. Tutti sanno, e voi lo sapete meglio di me, come i ventidue collegi dell'Università di Oxford, i quindici dell'Università di Cambridge, come i privati docenti che sono stati da gran tempo abilitati intorno all'Università di Edimburgo, diano un personale numerosissimo sparso per tutta l'Inghilterra, il quale molto facilmente, alla circostanza degli esami, può essere chiamato a Londra a funzionare nei collegi di esaminatori dei giovani di quell'Università.

Anzi si è dato un caso, che la frequenza della chiamata dei liberi docenti, che tutti sanno quanto sono numerosi dell'Università di Edimburgo, ha prodotto questa spiacevole conseguenza per quell'antica sede della scienza e dell'insegnamento, che moltissimi hanno abbandonato Edimburgo; e quella città la quale un tempo era piena di lezioni private, piena di gabinetti, i quali erano aperti a tutti i desiderosi degli studi, adesso è rimasta grandemente depauperata, in quanto che a Londra si sono concentrati moltissimi di quei docenti, i quali venivano troppo frequentemente chiamati a fungere l'ufficio di esaminatori nell'Università di Londra.

Chi darà il personale nelle piccole Università per completare questi collegi di esaminatori, i quali giustamente l'onorevole Cannizzaro stabilisce come il fondamento e l'anima degli esami? Intendo, che per Napoli, ove consuetudine antica ha sempre mantenuto un numero ragguardevole e distinto di privati docenti, non sarà difficile; intendo come in quelle città ed in quelle Università nelle quali sono esistiti un tempo dei collegi di dottori, com'è stato all'Università di Torino, com'era all'Uni-

versità di Roma alla quale, se non erro, una ricognizione ufficiale al Collegio dei dottori è stata conservata, non sarà difficile il chiamare degli estranei al corpo accademico a compiere il collegio di esaminatori; ma nelle piccole Università, nelle città in cui non vi sono privati docenti, o un corpo abbastanza numeroso d'insegnanti accademici, di che vorrete comporre il collegio degli esaminatori?

Il Senato sa bene che è concesso per legge, che una Facoltà universitaria si limiti ad aver solo tre professori ordinari. Gli altri possono essere o supplenti o straordinari. Questi tre professori ordinari saranno appunto quelli i quali per obbligo debbono esaminare lo studente in quell'insegnamento che gli han somministrato.

Saranno assorbiti i tre professori ordinari nella Commissione ordinaria; e come la completerete? Andrete cercando il medico più accreditato, l'avvocato più distinto, l'ingegnere più competente per completare il collegio degli esaminatori; e procurerete con molta industria di figurarvi che questi egregi soggetti siano docenti privati.

Ora, io dico: se è vero, come è a mio avviso verissima la massima dell'onorevole Cannizzaro, che la bontà degli esami dipenda dalla bontà degli esaminatori, è indispensabile che questi collegi di esaminatori siano allo stesso livello, abbiano tutti le stesse qualità, gli stessi requisiti, gli stessi precedenti, lo stesso esercizio nella propria scienza da renderli meritevoli di sedere in collegi che siano destinati a dar lauree. Io sono desideroso di sapere in qual modo l'articolo che è adesso in discussione potrà essere applicato nelle piccole Università le quali hanno sede in quelle città ove non esistono collegi dottorali, o il corpo accademico sia tanto ristretto da non somministrare il personale necessario a comporre il collegio di esaminatori.

Dopo questa risposta, io mi riservo a giudicare se possa essere probabile un pericolo grave che sorgerebbe da questa impossibilità, cioè che negli esami di laurea, anzi nei diplomi di laurea che le 18 Università italiane rilasciano ai nuovi dottori, ci fossero due gradazioni: ci fossero i diplomi di laurea rilasciati da Università, le quali per il personale componente i collegi esaminatori, dessero la massima garan-

zia ai nuovi dottori; e ce ne fossero di quelli, i quali fossero diplomi di tolleranza e di compenso.

Io credo che per tutti coloro, i quali nelle Università italiane pervengono ad ottenere il grado dottorale, debba esserci un battesimo eguale, e per conseguenza in ciascuna Università il valore del collegio esaminatore sia allo stesso livello.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore De Gori sa che quello che egli accenna è un inconveniente che la legge presente non corregge, poichè in questa parte la legge presente non muta l'ordine di cose che esiste oggi: vale a dire, che ciascuna Università conferisce essa i suoi attestati per esami speciali e per esami generali.

Come si può riparare all'inconveniente di cui ha parlato il Senatore De Gori? Egli dice: gli esaminatori sono di merito diverso da una Università all'altra.

Ma, se è esatto quello che l'onorevole Relatore affermava, che i buoni esaminatori facciano i buoni esami, quando questi sieno di merito diverso, daranno titoli di valore diverso.

Senatore DE GORI. Io non ho detto che gli esaminatori avranno un merito diverso.

Pur troppo so che questo è proprio di tutte le istituzioni umane: in ciascun collegio di uomini c'è sempre il merito diverso. Io ho domandato: come comporrete i collegi di esaminatori di fronte a questo articolo di legge, il quale dice: « oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati docenti »; e dove il corpo accademico è così ristretto, e dove i privati docenti non esistono, come, domando io, applicherete l'articolo quarto?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Badi l'onorevole Senatore De Gori, che quest'articolo è riprodotto dalla legge e dal regolamento vigente.

Adunque, se c'è difetto, è quello che esiste. Ed io credo che sarà eliminato in gran parte ed anche vinto colla legge presente, dappoichè usando della facoltà che la legge stessa accorda per diminuire il numero degli esami, si

diminuirà altresì il bisogno degli esaminatori privati.

S'aggiunga che il Ministro non è mica obbligato dalla legge di prendere i docenti privati da quelle Università dove fanno l'esame. Si può prenderne anche dalle altre Università e persino estranei all'insegnamento. Il che si potrà fare tanto più agevolmente ora che si dà modo di pagarli meglio.

Vi sarebbe una soluzione più radicale, quella, cioè, introdotta dal regolamento Matteucci; ma sarebbe troppo violenta, e l'onorevole Amari lo sa, che provò subito quanto fosse impossibile ad applicarla. Vi sarebbe il sistema vigente in Prussia dove le Università non fanno esse gli esami, che sono fatti invece da Commissioni di Stato. Questo rimedio, ripeto, non sarebbe bene accolto nelle condizioni presenti d'Italia, nè di facile applicazione. Io credo che colla legge presente si possa evitare di applicare un rimedio così radicale, contentandosi di andar temperando via via il male, diminuendo gli errori, e migliorando la condizione dell'esaminatore. Del resto, l'onorevole Relatore ha detto bene; i buoni esaminatori fanno i buoni esami; ma si deve aggiungere: che senza i buoni studî non vi sono buoni esami. Non vi ha esaminatore, per severo che sia, che riesca a rigettare più del 50 0/0 dei suoi esaminandi. Però se 100 di questi valgono tutti e ciascuno nulla, per buono che sia l'esaminatore, ve ne saran sempre cinquanta che non meritavano di passare e son passati.

Io spero che questi schiarimenti bastino all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. La spiegazione molto facile e chiara che mi ha data l'onorevole Ministro collima perfettamente con ciò che io ho esposto, laonde spero che l'onorevole Ministro non avrà difficoltà a dichiararlo nell'articolo che discutiamo. Quindi io propongo l'aggiunta di poche parole all'articolo medesimo, che sarebbero le seguenti: *o dal corpo accademico di altra vicina Università.*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non potrei accettare l'emendamento che propone l'onorevole

Senatore De Gori, poichè non aggiunge nulla alla facoltà che mi accorda l'articolo, ed avrebbe per effetto di rendere la legge di non immediata applicazione.

Se l'onorevole De Gori volesse prendere atto della mia dichiarazione, io credo che l'applicazione dell'articolo non presenterà difficoltà e che non occorra aggiungere altro.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore De Gori?

Senatore DE GORI. Non insisto.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Vorrei rivolgere due parole all'egregio Cannizzaro, riguardo a quello che ho detto intorno all'art. 4. Io non ho fatto osservazione alcuna sul primo comma di quest'articolo. Sta benissimo che gli esami siano fatti in pubblico e, per ciascun aspirante, separatamente. Le mie osservazioni riguardano l'ultima parte del secondo comma, che cioè i professori e docenti privati siano chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici e, secondo il mio avviso, non è infallibile, che in generale i docenti privati siano i peggiori esaminatori.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Realmente il prof. Scacchi esprime un'opinione che forse non differisce dalla mia personale: che realmente, in molti casi, l'obbligo che ha il Ministro di introdurre i liberi docenti nelle Commissioni esaminatrici non rialza ma abbassa il rigore degli esami.

Ma io lo prego a riflettere una cosa: che in un Governo costituzionale le leggi non si fanno da uno o da due, ma con il consentimento di molti; ora, ciò che prescrive questo articolo è creduto uno dei diritti dei privati docenti; e perciò nella legge Casati, che stabilisce il privato insegnamento, fu introdotta questa disposizione che anche il privato docente potesse assistere, per garantire il privato insegnamento da quegli abusi che si potessero supporre nella gara dei professori ufficiali. Ora quest'idea, di garantire il privato insegnamento è talmente coerente alla legge Casati che difficilmente noi potremo levarlo.

Vedo che l'altro ramo del Parlamento, non essendovi nel progetto primitivo, l'introdusse

come guarentigia ed in difesa del privato insegnamento. Siccome tutti i timori erano che gli interessi dei privati docenti potessero essere soverchiati dall'insegnamento ufficiale, così si volle confermare quella disposizione della legge Casati, che portava la garanzia al privato insegnamento. L'esperienza dimostrerà se i privati insegnanti adempiranno bene a quest'ufficio. Se faranno male, la pubblica opinione se ne convincerà; ed allora si potranno eliminare.

Per queste ragioni le osservazioni hanno peso perchè sono fatte da uomo che ha esperienza nelle cose che riguardano il privato insegnamento in molte delle nostre Università; ma la disposizione di questo articolo è una disposizione teoretica che non può per ora essere eliminata.

Del resto, ciò non è una novità, ma esisteva nella legge precedente, e non si volle mutare; questo articolo non aggiunge nè toglie nulla allo stato attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo che ho testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

« Gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, oltre le tasse stabilite dalla legge 11 agosto 1870, allegato K, pagheranno una sopratassa d'esame nelle misure seguenti :

a) Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia, e quelli di matematiche pure colla scuola d'applicazione, lire 100.

Gli studenti delle facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, e quelli di farmacia, aspiranti alla laurea, gli studenti di filosofia e lettere, e gli aspiranti al diploma di abilitazione alla professione farmaceutica, lire 50.

Il pagamento di questa sopratassa sarà ripartito in tante quote annue quanti sono gli anni del corso prescritti pel conseguimento della laurea o del diploma;

b) Gli studenti aspiranti al diploma di notaio, procuratore o causidico, pagheranno per ogni anno del loro corso la stessa quota annua che si paga dagli studenti aspiranti alla laurea in giurisprudenza.

Gli studenti di veterinaria e agraria e di

chirurgia minore, e le aspiranti levatrici pagheranno per ciascun anno di corso, lire 12.

Le quote annue della sopratassa d'esame si verseranno dagli studenti nella cassa dell'Università od Istituto, prima della iscrizione agli esami annuali.

Il fondo che annualmente viene costituito dalle quote versate dagli studenti, sarà distribuito ai membri delle Commissioni esaminatrici, in ragione del numero degli esami cui ciascun membro avrà preso parte.

Un regolamento approvato per Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione stabilirà i modi nei quali sarà annualmente fatta questa distribuzione, e l'uso della somma eccedente le retribuzioni degli esaminatori. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Saranno pubblicate ed estese alla Università di Napoli le disposizioni contenute nel capo V della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione, e quelle contenute negli articoli 113, 114, 115, 118, 122 e 125 del capo VII delle legge medesima.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà più tardi.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del mio collega Ministro della Marina, un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante: « Maggiori spese, e spesa straordinaria a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia (V. *Atti del Senato* N. 62)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici del progetto di legge che presenta a nome del suo collega il Ministro della Marina.

Questo progetto sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Discussione del progetto di legge per la costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore DE FILIPPO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Son tenuto a riferire sulla petizione della Deputazione provinciale di Belluno pervenuta dalla Segreteria del Senato all'Ufficio Centrale.

La Deputazione provinciale di Belluno ricorre al Senato onde ottenere una modificazione sulle linee delle strade segnate coi N. 58 e 59, chiedendo che quella sotto il N. 58 sia stabilita col tracciato della nazionale Pontebbana pel Monte Mauria, Lorenzago, ponte di Pelos, Lozzo, Domegge, Pieve di Cadore, in congiunzione a Tai colla nazionale, N. 48; e che alla strada N. 59 sia sostituita quella da Belluno ad Agordo per la costruzione dei ponti in muratura e dei ripari verso il torrente Cordevole.

L'Ufficio Centrale, senza entrare nella questione di merito, e d'altronde riconoscendo la utilità delle strade siccome son tracciate nei N. 58 e 59, non crede che sia opportuno in questo momento d'introdurre alcuna modificazione. E, però se ne rimette al giudizio del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale sarà in grado di dare in proposito al Senato le necessarie spiegazioni.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Posso dare una risposta all'onorevole Relatore e sarà breve.

Il Senato conosce già le due strade delle quali si tratta perchè anche nel 1869 ebbe ad occuparsene.

Nel 1869 il Governo propose che una di queste strade fosse classificata nazionale, e così fu votata dall'altro ramo del Parlamento, ed è la strada da Tolmezzo, Rigolato per Santo Stefano a Monte Croce. L'altra strada è quella che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

si dirama dalla precedente a villa Santina, per Forno di Sopra, Lorenzago e Auronzo a Monte Mesurino.

Il Senato allora non approvò la legge che era stata votata dall'altro ramo del Parlamento, perchè dubitò che la seconda strada fosse forse più importante della prima.

Dunque abbiamo già un voto della Camera dei Deputati che ha ritenuto che una di queste strade abbia tanta importanza da meritare di essere classificata nazionale: ed abbiamo il dubbio mosso nel Senato che l'altra strada avesse una maggiore importanza e che meritasse essa di essere classificata nazionale.

Il Senato respinse la legge votata dall'altro ramo del Parlamento invitando il Ministero a fare degli studî di confronto fra le due linee.

Il Ministero fece questi studî; inviò sul luogo due ispettori del genio civile, i quali esaminarono le condizioni di queste due strade, e riferirono che tutt'e due avevano una grande importanza, ma che quella di Monte Croce, cioè quella votata come nazionale dall'altro ramo del Parlamento, meritasse di essere nazionale: e che la seconda, cioè quella di Monte Mesurino, dovesse per lo meno essere classificata provinciale con sussidio dello Stato.

Ciò, secondo me, prova abbastanza quanto queste due strade sieno importanti: esse sono la continuazione di due strade provinciali della provincia di Udine; mettono in comunicazione la valle del Tagliamento colla valle del Piave e, passato il confine del Regno, con quella della Drava. Della loro importanza quindi non è a dubitare.

La provincia di Belluno vorrebbe ora che il tracciato di una di queste strade fosse modificato in maniera che il Ministro non può assolutamente accogliere, perchè devierebbe dall'obiettivo che essa si propone di raggiungere; e che si sostituisse una sua strada d'interesse secondario ad un'altra delle due strade di cui discorriamo.

Per queste ragioni io pregherei il Senato di non accogliere la petizione della Deputazione provinciale di Belluno.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, interrogherò il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi intende sia chiusa la discussione generale, si alzi.

(Approvato.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Per facilitare l'attuazione della legge 30 agosto 1868 nelle provincie più deficienti di viabilità, saranno intraprese o compiute le strade provinciali enumerate nella presente legge, le quali, per quanto concerne la spesa e il modo di costruzione, sono divise nelle tre serie stabilite dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1869, N. 5147. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« a) La prima serie è composta delle seguenti:

1. Strada nella vallata del Sangro, da Castel di Sangro a Torino del Sangro;
2. Strada per bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli;
3. Traversata dell'Appennino fra Plati e Santa Cristina;
4. Traversata dell'Appennino fra Giffone e Cinquefrondi a Mammola;
5. Strada da Mongiana per Fabrizia e Croceferrata a Grotteria;
6. Strada da Nicastro alla marina di Sant'Eufemia;
7. Strada da un punto della nazionale N. 36 presso Soveria Mannelli alla nazionale N. 61 presso Santa Severina;
8. Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati;
9. Strada da presso Caselle in Pittari allo Scario;
10. Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri;
11. Strada dalla nazionale delle Puglie dopo Ariano nel sito detto Serralunga alla provinciale di Melfi;
12. Strada da Benevento a San Bartolommeo in Galdo, e prolungamento fino all'Appulo-Sannitica;
13. Strada da Petrella per Palata alla ferrovia;
14. Strada Isernia-Atina-Roccasecca;
15. Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasecura e Cerro;

16. Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo;
17. Strada del Vomano, da Montorio per Forcella alla ferrovia;
18. Strada da Tagliacozzo pel piano del Cavaliere all'incontro della provinciale di Tivoli fra Roviano e Cantalupo.
19. Strada dalla Madonnuzza di Petralia sulla nazionale Termini-Taormina alla provinciale Messina-Montagne sotto Calascibetta;
20. Strada da Trapani per Castelvetro al l'incontro della provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro.
- » b) Appartengono alla seconda serie:
21. Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di prima serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconuovo;
22. Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi;
23. Strada da Chiaravalle a Guardavalle;
24. Strada da Pizzo a porto Santa Venere e Longobardi;
25. Strada da porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea;
26. Strada da San Giovanni Paliati alla provinciale Acri-Bisignano;
27. Strada dai Coraci alla nazionale Silana, attraversando presso Fontana di Piazza la provinciale Rogliano-Parenti;
28. Strada da Mormanno per Papisidero a Scalea;
29. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita;
30. Strada dalla provinciale Eboli-Corleto per San Rufo, San Pietro e Sant'Arsenio alla strada di Polla;
31. Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo a Sant'Angelo Fasanella;
32. Strada da Amalfi per Positano a Meta sulla linea da Castellammare a Sorrento;
33. Strada da Sarno per Bracigliano a Forino;
34. Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno;
35. Strada della Baronìa che, partendò da Grottaminarda, va ad incontrare la provinciale di Melfi;
36. Strada dall'Aia di Martinelli alla nazionale di Matera;
37. Strada da Foiano per Montefalcone, Gi-
nestra, Castelfranco alla stazione ferroviaria di Greci;
38. Strada da Cerignola a Lavello;
39. Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo-Sannitica;
40. Strada da Pietracatella a Campo Marino;
41. Strada in prolungamento di quella del Trigno da Trivento a Campobasso per Torella e Castropignano, e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone;
42. Strada da Guilmi alla stazione di Casalbordino;
43. Strada da Perano a Castiglione Messer Marino;
44. Strada da Sotto Chieti per Pretoro, all'incontro della strada da Francavilla a Lama dei Peligni, per Semivicoli e Penne;
45. Strada dal Vomano sotto Forcella a Penne per Bisenti e Bacucco e sua diramazione Bisenti-Elice-Marina;
46. Strada da Opi per Forca d'Acero a San Donato;
47. Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena;
48. Strada da Santa Lucia nel Circolano per la valle del Salto a Rieti; e diramazione da Santa Lucia per i Prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla nazionale Aquila-Teramo;
49. Strada dalla Barca dei Monaci a Radusa;
50. Strada da Lercara a Chiusa per la Filaga;
51. Strada di San Giuseppe dei Mortilli, da Poggio reale a San Cippirello;
52. Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli a Penne;
53. Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo;
54. Strada da Sant'Agata all'incontro della nazionale Termini-Taormina;
55. Strada da Rotonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale;
56. Strada da Agnone a San Barnaba presso San Buono;
57. Strada delle Radici, da Sassuolo alle Radici in Val di Secchia;
58. Strada dalla nazionale Pontebbana presso i piani di Portis per Tolmezzo, Rigolato, Sappada e Santo Stefano a Montecroce;
59. Diramazione della precedente, da Villa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

Santina per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo al monte Mesurino.

» c) Appartengono alla terza serie le strade:

60. Strada provinciale dalla marina, di Cantanzaro per Vattiato a Cutro;

61. Strada da Sessa a Mignano;

62. Strada di Pontereale, da Capriati fino al ponte di 25 archi sul Volturmo. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Le provincie, nel cui territorio sono poste le strade provinciali della prima e seconda serie, dovranno stabilire nei loro bilanci le somme necessarie perchè rientri nelle Casse dello Stato, in annualità eguali, nel periodo di quattordici anni, incominciando dall'anno in cui i lavori sieno intrapresi in ciascuna provincia, la parte della spesa loro attribuita per le strade medesime.

» L'iscrizione di tali spese nei bilanci provinciali sarà obbligatoria.

» Questa obbligazione si estenderà anche a quelle somme maggiori che potessero eventualmente occorrere per le costruzioni rispettive. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Entro sei mesi, dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli provinciali delibereranno sull'andamento generale delle strade di prima e seconda serie, che sarà approvato a termini dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865, allegato F.

» Se i Consigli non delibereranno in questo termine, il Ministero promuoverà l'approvazione degli andamenti proposti dal Genio civile, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

» Nei casi previsti dal paragrafo secondo del citato articolo di legge, ove nel termine di due mesi, dalla comunicazione del Ministero, i Consigli provinciali non daranno le loro repliche, si riputeranno assenzienti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

(Approvato.)

Art. 5.

« La costruzione e la spesa delle strade provinciali comprese nella terza serie è per le pro-

vincie obbligatoria, ed è obbligatorio il relativo contributo pei comuni interessati.

» Le provincie ed i comuni dovranno provvedere alla spesa di costruzione delle dette strade, mediante stanziamenti obbligatori ripartiti sopra otto bilanci comunali, cominciando da quello del 1876.

» Gli stanziamenti annuali potranno essere superiori, ma non inferiori all'ottava parte della spesa assegnata a ciascuna amministrazione.

» Il sussidio sarà assegnato al momento in cui, determinato mediante regolari progetti il costo dell'opera, si darà mano ai lavori.

» L'opera sarà appaltata dalla Deputazione provinciale, e collaudata coll'intervento di un ingegnere del Governo. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Le disposizioni contenute negli articoli 5, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge 27 giugno 1869, N. 5147, sono applicabili alle strade di cui all'articolo 2 della presente legge.

» Per le strade provinciali di terza serie, decretate colla presente legge o colla legge 27 giugno 1869, le provincie sono autorizzate ad assumere a loro carico, in tutto od in parte, la spesa spettante ai comuni. »

Art. 7.

« È approvata la spesa di lire 46,824,000 per le strade provinciali comprese nella prima e seconda serie, di cui all'articolo 2.

» È approvata quella di lire 596,000 per concorso dello Stato alla costruzione delle strade provinciali comprese nella terza serie, di cui all'articolo 2. »

Art. 8.

« La spesa così autorizzata col precedente articolo 7 di lire 47,420,000 si ripartirà sui bilanci dei lavori pubblici in apposito capitolo, col titolo:

Spesa per la costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità col concorso di queste provincie o comuni, nel modo seguente:

1876	L.	500,000
1877	»	2,500,000
1878	»	4,500,000
1879	»	5,000,000
1880	»	6,000,000

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

1881 »	7,000,000
1882 »	7,000,000
1883 »	7,000,000
1884 »	7,920,000

Totale . . . L. 47,420,000

(Approvato.)

Art. 9.

« I tronchi delle strade indicate all'articolo 2, i quali al 1 gennaio 1876 si trovassero ultimati, saranno consegnati alle provincie per provvedere al loro mantenimento.

» I tratti in costruzione per le strade medesime passeranno allo Stato, od alle provincie, se da quello o da queste dovranno essere compiuti.

» I fondi stanziati dalle provincie o dai comuni per la costruzione o sistemazione di tali tronchi sul bilancio 1875 ed anni precedenti, che non fossero stati erogati al 31 dicembre 1875, dovranno essere o versati nelle casse dello Stato se appartengono a strade comprese fra le provinciali di prima e seconda serie, o in quelle delle provincie per le strade della terza serie.

» Saranno applicabili ai tronchi di strade medesime le disposizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, restando a carico delle amministrazioni, cui prima appartenevano, le spese dei lavori da esse eseguiti anteriormente alla consegna, comprese le indennità per occupazioni ed espropriazioni. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Cesserà il sussidio accordato colla legge del 30 agosto 1868 a quelle strade comunali obbligatorie comprese nell'articolo 2, che passano fra le provinciali, per tutti quei lavori che per gli effetti della presente legge passano a carico dello Stato e delle provincie. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Le opere occorrenti alla costruzione e sistemazione delle strade indicate all'articolo 2 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità. »

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge che era già stato presentato dal mio predecessore, onorevole Correnti, sulla conservazione dei monumenti ed oggetti di arte e di archeologia. (V. *Atti del Senato N. 65.*)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome questo progetto di legge è stato studiato altra volta da una Commissione senatoria speciale nominata dall'onorevolissimo nostro Presidente, io farei la proposta che esso venisse rimandato alla Commissione medesima, con facoltà al signor Presidente di provvedere con altre nomine alla mancanza di quei membri che per avventura fossero assenti od impediti.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi.

Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi s'intenderà approvata.

La Presidenza provvederà poi a sostituire qualche Commissario nel caso di sua assenza o di impedimento.

Discussione del progetto di legge per maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.

Si dà lettura del progetto:

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge: (Vedi *infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

« Sono autorizzate le seguenti maggiori straordinarie spese a compimento delle opere marittime sottoindicate:

a) Costruzione di un nuovo molo a Porto Empedocle o di Girgenti per . . .	L. 1,650,000
b) Prolungamento del molo militare o di S. Vincenzo nel porto di Napoli per	» 2,055,000
c) Costruzione del molo di protezione nel porto di Castellammare di Stabia per	» 100,000
d) Costruzione dell'antemurale nel porto di Salerno per	» 300,000
e) Costruzione della diga a difesa della cala nel porto di Palermo per	» 750,000
f) Costruzione di banchine a Venezia per	» 900,000
g) Costruzione del porto di Bosa	» 185,000
Totale	L. 5,940,000

È aperta la discussione su quest'articolo.
Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.
Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

« Le dette somme saranno stanziare nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, a seconda del progredire delle opere, cominciando:

Dal 1875 sotto il capitolo 115 di quel bilancio pel porto di Girgenti	L. 605,000
Id. sotto il capitolo 119 <i>ter</i> di quel bilancio pel porto di Napoli	» 375,000
Id. sotto il capitolo 110 <i>bis</i> pel porto di Castellammare	» 25,000
Id. sotto il capitolo 122 <i>bis</i> pel porto di Salerno	» 40,000
Id. sotto il capitolo 120 pel porto di Palermo	» 76,000
Id. sotto il capitolo 128 pel porto di Venezia	» 140,000
E dal 1876 sotto apposito capitolo da istituirsi pel porto di Bosa.	» 60,000

(Approvato.)

Art. 3.

« Nei bilanci attivi del Ministero delle Finanze dal 1875 in poi verranno, sotto appositi capitoli, iscritte le quote dovute dagli enti morali cointeressati, giusta la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F, a titolo di concorso nelle indicate spese. »
(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto su questo progetto sarà fatto più tardi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe ora la discussione dei seguenti progetti di legge riguardanti:

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873, N. 48;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874, N. 49;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874, N. 50;

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875, N. 51;

Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875, N. 52.

Questi progetti non essendo d'urgenza, il Senato se ne occuperà quando verranno in discussione altre leggi finanziarie.

Ora si passerà allo scrutinio segreto delle tre leggi che furono oggi discusse.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa:

Votanti	74
Favorevoli	63
Contrari	11

(Il Senato adotta.)

Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari:

Votanti	74
Favorevoli	70
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Costruzione di strade nelle Provincie che più difettano di viabilità:

Votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	11

(Il Senato adotta.)

Per la ventura tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).